GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — ROMA — MARTEDI' 23 MAGGIO — NUM. 121

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

Nella seduta di ieri fu anzitutto dichiarato vacante il Collegio di Breno, stante la promozione del deputato Baratieri dal grado di maggiore a quello di tenente colonnello. Poi fu preso atto della rinuncia del deputato Crispi all'ufficio di commissario per le circoscrizioni elettorali politiche; e poichè era stato nominato con un numero di voti pari a quello ottenuto dal deputato Nicotera, e prescelto solo per ragione di età, si dichiarò che il deputato Nicotera ne avrebbe occupato il posto. Esso però vi rinunciava immediatamente. Venne quindi proposto dal deputato Massari e da altri, e approvato alla unanimità, il seguente ordine del giorno:

" La Camera, lieta del compimento di quella grande opera di civiltà che è la galleria del Gottardo, ricorda la parte efficace in essa avuta dal Parlamento, dal Governo e dalla nazione italiana, e manifestando la sua riconoscenza a tutti coloro che promossero ed eseguirono quell'opera, passa all'ordine del giorno. "

In appresso si continuò la discussione del disegno di legge inteso a modificare la legge sul reclutamento, di cui furono approvati altri sette articoli; di alcuni di questi trattarono i deputati Ercole, Omodei, Ricotti, Morana, Pandolfi, Colajanni, Perrone, Finzi, Samarelli, Capo, Marcora, Spantigati, Salaris, Buonomo, Martini Ferdinando, Fazio Enrico, il relatore Moenni, e i Ministri della Guerra, dell'Interno e della Pubblica Istruzione.

Fu presentata dal Ministro della Guerra la relazione della Commission di vigilanza sopra l'amministrazione della Cassa militare pel 880.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreto del 16 febbraio 1882:

Ad uffiziale:

Marconi cav. Giovanni, presidente della Camera di commercio di Pisa.

A cavaliere:

Biscioni Gaetano, industriale.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 25 dicembre 1881:

A cavaliere:

Molinari Sebastiano, capitano nell'arma del genio, collocato a riposo, dietro sua domanda, con altro decreto di pari data.

Con decreto del 12 gennaio 1882:

A cavaliere:

Frerejean-Jolibois Michele Giuseppe, capitano medico nella riserva.

Con decreto del 12 febbraio 1882:

Ad uffiziale:

Mirabito cav. Carlo, tenente colonnello comandante il corpo invalidi e veterani, collocato a riposo con altro decreto della stessa data.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **727** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1878, che dichiara obbligatorio lo insegnamento della ginnastica nelle scuole d'istruzione secondaria dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione;

Viste le istruzioni date per l'esecuzione di detta legge con la circolare Ministeriale 27 dicembre 1879, n. 596;

Visto il R. decreto 4 agosto 1861, num. 160, ed il conseguente decreto Ministeriale 25 agosto 1861, n. 197, per il quale la nomina degli istruttori di ginnastica negli Istituti

d'istruzione secondaria fu data alla potestà scolastica provinciale;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1865, che approva il regolamento per l'istruzione industriale e professionale;

Ritenuto che nel fine di ripartire equamente fra gli istruttori di ginnastica nelle varie scuole d'istruzione media, i fondi iscritti nel bilancio dello Stato per siffatto insegnamento, è necessario che eziandio la nomina degli istruttori della ginnastica per gli Istituti tecnici e nautici venga fatta dalla medesima potestà scolastica provinciale;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

La nomina degli istruttori di ginnastica per gli Istituti tecnici e nautici governativi, è fatta, sulla proposta delle Giunte di vigilanza, dal prefetto presidente del Consiglio scolastico provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1882.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **DXXXVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 agosto 1878, numero MDCCCCL, col quale venne autorizzata la Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde ad emettere, a tenore dell'articolo 15 della convenzione approvata con legge 20 giugno 1877, num. 3910 (Serie 2ª), numero 160,000 obbligazioni al portatore del valore di lire 500, fruttifere il 3 per 100 annuale, che la Compagnia riteneva bastevoli a procurare il capitale occorrente per le spese di costruzione delle linee indicate nella succitata convenzione;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia medesima per l'approvazione della creazione e stampa di altre 10,000 obbligazioni, in aggiunta a dette 160,000, il cui ricavo risultò insufficiente a coprire intieramente le spese di costruzione di dette linee;

Ritenuto che il bisogno di sopperire all'insufficienza del fondo destinato alla costruzione venne giustificato, e che coll'aggiunta di questa nuova emissione si rimane sempre entro i limiti stabiliti dall'art. 15 della convenzione suaccennata;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata la Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde a fare una nuova emissione di 10,000 obbligazioni, a tenore dell'articolo 15 della convenzione approvata con la legge 20 giugno 1877, n. 3910 (Serie 2ª). Esse saranno al portatore e del valore di lire 500, portanti l'interesse annuale del 3 per 100, e saranno rimborsabili alla pari per estrazione a sorte nel termine di 94 anni, a decorrere dal 1882.

Il pagamento delle relative cedole semestrali, scadenti al 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno, e del capitale delle obbligazioni estratte, sarà fatto nel Regno a cura del Tesoro dello Stato, e per conto ed a spese della Compagnia.

Art. 2. I Nostri Ministri delle Finanze, ad *interim* del Tesoro, e di Agricoltura, Industria e Commercio, vidimeranno, d'ordine Nostro, il tipo delle obbligazioni, di cui all'articolo precedente, ed il piano di ammortamento che dovrà essere riportato a tergo delle obbligazioni medesime.

Con decreto degli stessi Ministri saranno designati i funzionari che dovranno sottoscrivere le obbligazioni anzidette, a termine dell'articolo 21 della convenzione approvata colla legge 20 giugno 1877, n. 3910.

Le obbligazioni suddette saranno depositate nelle Casse dello Stato, e saranno alienate per lo scopo superiormente indicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1882.

UMBERTO.

BERTI.
A. MAGLIANI.
A. BACCARINI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **751** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduta la legge del 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª), che sostituisce un nuovo articolo all'articolo 69 della legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), modificato dalla legge 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª);

Visto l'articolo 67 del regolamento approvato col decreto Reale del 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª),

Determina:

Art. 1. È approvata la seguente tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati sulla legge della riscossione sulle imposte dirette:

Per il debito di L.	3 »	meno »	compenso	1 00
da »	3 01	a 5	»	1 50
» »	5 01	» 10	»	2 00
» »	10 01	» 15	»	2 50
» »	15 01	» 20	»	3 00
» »	20 01	» 25	»	4 00
» »	25 01	» 50	»	5 00
» »	50 01	» 100	»	8 00
» »	100 01	» 200	»	12 00
» »	200 01	» 500	»	20 00
» »	500 01	» 1000	»	50 00
» »	1000 01	» 2000	»	80 00
» »	2000 01	» in più	»	100 00

Art. 2. Per la riscossione dei compensi indicati nella premessa tabella si osserveranno le seguenti norme:

a) Non è dovuto compenso alcuno all'esattore quando il contribuente moroso paghi il suo debito dopo l'intimazione dell'avviso di cui all'art. 31 della legge;

b) Per la esecuzione mobiliare il diritto dell'esattore a percepire il compenso in misura *semplice* in ragione dell'ammontare del debito sorge all'atto in cui il messo si presenta per eseguire il pignoramento; e se anche il contribuente paghi il suo debito all'atto stesso. Del pagamento dovrà compilarsi un verbale firmato dal messo e da due testimoni per essere consegnato al sindaco;

c) Parimenti per la esecuzione mobiliare l'esattore avrà dirito a percepire il compenso in misura *doppia* in ragione dell'ammontare del debito se ha luogo la vendita del mobile, o se il debito stesso è saldato all'atto della vendita. In questo secondo caso pure dovrà compilarsi un verbale firmato dal messo e da due testimoni per essere consegnato al sindaco;

d) Per la esecuzione immobiliare il diritto dell'esattore a percepire il compenso in misura *semplice* in ragione dell'ammontare del debito sorge quando l'avviso d'asta sia stato depositato nella cancelleria della Pretura, giusta l'art. 45 della legge;

e) Parimenti per la esecuzione immobiliare l'esattore avrà diritto a percepire il compenso in misura *doppia* in ragione dello ammontare del debito quando questo venga soddisfatto dopo che l'avviso d'asta sia stato inserito ed affisso, giusta l'art. 46 della legge;

f) L'esattore non può riscuotere il compenso in misura semplice o doppia, secondo i casi previsti a lettere *b*), *c*), *d*), *e*), che una volta sola, quando anche abbia dovuto sperimentare tanto la esecuzione mobiliare, quanto la immobiliare.

Art. 3. Le tasse di registro, quelle degli atti giudiziari, nonchè i relativi diritti di cancelleria sugli atti del procedimento esecutivo sono con la riduzione alla metà a carico del contribuente. Sono pure a carico del contribuente le spese per l'assistenza della forza pubblica, di cui all'art. 66 del regolamento.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, lì 18 maggio 1882.

Il Ministro: A. MAGLIANI.

Regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

Continuazione — Veggasi il numero 120

Art. 25. Per le cauzioni in beni stabili l'esattore esibisce le prove di proprietà, di possesso, del loro valore e della loro libertà, nei modi e nelle forme prescritti dall'articolo 17 della legge, oltre le prove che potessero essere richieste nei capitoli speciali.

Gli immobili posseduti in comunione o pro indiviso sono accettati solo quando tutti gli individui o condomini prestino il loro consenso alla ipoteca.

I fabbricati devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione; e fino allo scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando alla Giunta od alla Rappresentanza consorziale la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Art. 26. Nell'esame dell'idoneità della cauzione non si tiene conto dei vincoli o delle ipoteche dipendenti da un'Esattoria di imposte dirette, che vada a scadere all'entrata in esercizio dei nuovi contratti, purchè si presenti un certificato delle autorità comunali del ricevitore provinciale e dell'intendente di finanza, che a tutto quel giorno l'esattore non rimane in debito, e fermo nell'esattore l'obbligo di esibire un certificato di finale liberazione al termine del contratto in corso.

Art. 27. La Giunta, o la Rappresentanza del Consorzio, colla maggiore sollecitudine esamina la cauzione presentata: e, quando la accetti, trasmette tosto le carte al prefetto perchè pronunzi sulla idoneità della cauzione stessa, dopo sentita la Deputazione provinciale.

Quando la Giunta, o la Rappresentanza del Consorzio o il prefetto giudicano insufficiente il valore, o non abbastanza giustificata la proprietà o la libertà della cauzione offerta, possono ordinare una stima dei beni a mezzo di periti a loro scelta, o richiedere nuovi documenti od anche un supplemento di cauzione. Le relative richieste sono notificate all'esattore nel modo indicato al precedente articolo 17, e l'esattore è tenuto a soddisfare a tali richieste nel termine di quindici giorni dalla notificazione e sotto le comminatorie dell'articolo 18 della legge.

Se il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore a termini del predetto articolo 18 della legge, cura che il decreto relativo sia immediatamente notificato all'esattore per atto d'usciere.

Art. 28. Accettata, riconosciuta e costituita che sia la cauzione, la Giunta o la Rappresentanza del Consorzio, e nei congrui casi il prefetto stipula il contratto in concorso dell'esattore e di chi presta cauzione.

Nel contratto si indica se l'Esattoria fu conferita dal comune o dal Consorzio, o dal prefetto, la durata dell'appalto, la misura dell'aggio, la natura e consistenza della cauzione, le particolari condizioni e gli obblighi convenuti. È sempre fatto espresso riferimento alla legge, al presente regolamento, ai capitoli normali, al regolamento per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, non che ai capitoli speciali da allegare come parte integrante del contratto.

Copia del contratto è data alle parti contraenti, al prefetto per la Deputazione provinciale, all'intendente di finanza e al ricevitore.

Art. 29. L'iscrizione ipotecaria sui beni costituenti la cauzione può essere accesa anche prima della stipulazione del contratto, in base ad un atto speciale di consenso per parte dell'esattore e di coloro che diano cauzione per lui.

Ove l'iscrizione non sia stata accesa prima del contratto, appena seguita la stipulazione di esso, la Giunta o la Rappresentanza consorziale provvede per l'iscrizione ipotecaria sui beni stabili, facendosi dall'esattore esibire il certificato suppletorio comprovante che nessuna ipoteca nuova venne iscritta e che non seguì trascrizione, dalla data dei precedenti certificati al giorno della presa iscrizione, sul fondo o sui fondi ipotecati a garanzia del contratto.

Le cauzioni e i relativi annotamenti o iscrizioni dalla Giunta o dalla Rappresentanza consorziale si prendono in nome dello Stato, della provincia, del ricevitore, del Consorzio o del comune, e di qualsiasi altro Ente interessato, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dalla legge, dai regolamenti, dai capitoli normali e speciali e dal contratto di Esattoria.

Art. 30. Appena risulti regolarmente garantita e costituita l'Esattoria, il prefetto lascia all'esattore la patente che lo autorizza all'esercizio delle sue funzioni, le quali s'intendono incominciate colla prima consegna a lui fatta dei ruoli od elenchi di riscossione.

Nella patente è indicato che all'esattore spetta il diritto e il dovere di procedere per la riscossione delle imposte dirette secondo la legge, il regolamento e i capitoli, e per la riscossione della tassa sul macinato secondo il relativo decreto Reale.

Di questa patente deve essere munito anche il sostituto o il sorvegliante nominato dal prefetto, nei casi previsti dalla legge, non che il gestore che possa esser nominato ai termini dell'art. 47 del presente regolamento.

Art. 31. Rilasciata la patente, le Giunte comunali o i presidenti dei Consorzi fanno conoscere con pubblici avvisi il nome dell'esattore, del sostituto o del sorvegliante, la durata dell'Esattoria, il luogo o i luoghi destinati ad ufficio dell'esattore, e l'orario dell'ufficio, in ispecie dei giorni di scadenza delle imposte.

Un esemplare di tale avviso ed una copia della tabella delle spese degli atti esecutivi si tengono esposti costantemente nello ufficio, e durante le riscossioni anche nei luoghi che vi sono destinati.

Art. 32. Il collettore deve essere munito di mandato in forma di patente, nella quale non può imporsi vincolo o limite alle facoltà del collettore nell'adempiere le funzioni dell'esattore, tranne che rispetto alla durata. La patente abilita pure il collettore a riscuotere ogni credito che l'esattore abbia, in tale sua qualità, verso lo Stato, la provincia, il ricevitore, il comune o qualsiasi altro Ente interessato, ed a rappresentare l'esattore nella gestione della Cassa comunale.

Anche questa patente è resa esecutoria dal prefetto, che la sottoscrive e vi fa apporre il bollo d'ufficio.

L'esattore tiene esposta nel locale d'ufficio, e dove si eseguisce la riscossione, una copia, autenticata dal sindaco locale, della sua come della patente dei suoi collettori.

La validità della patente del collettore cessa col cessare dell'esattore, collo spirare del termine per il quale fu emessa, o per revoca fatta della nomina da parte dell'esattore o del riconoscimento da parte del prefetto.

In questi ultimi casi l'esattore ritira e restituisce annullata al prefetto la patente, ne dà notizia ai sindaci e ne avverte i contribuenti con avviso da pubblicarsi in tutti i comuni dell'Esattoria. L'esattore è tenuto responsabile di tutte le conseguenze, che potessero derivare dalla mancanza di siffatta pubblicazione.

L'esattore deve avvertire l'intendente e il tesoriere provinciale della nomina, sospensione o revoca del collettore.

Art. 33. L'esattore nomina uno o più messi, come può alcuni destinarne per le notificazioni e altri per le esecuzioni, e distribuire il servizio a quartieri o frazioni dell'Esattoria.

Il messo esercita competentemente gli uffici tutti che gli sono affidati in ogni parte del territorio comunale, anche quando il comune sia diviso in più esattorie.

Art. 34. I messi nominati dagli esattori si approvano dalla Giunta comunale o Rappresentanza consorziale, e si autorizzano dal procuratore del Re.

Ove dalla Giunta comunale o dalla Rappresentanza consorziale non sia approvata, entro il termine di 20 giorni, la nomina dei messi proposti dall'esattore, l'approvazione è data dal prefetto a termini dell'art. 98 della legge, salvo al sindaco o alla Giunta comunale, o alla Rappresentanza consorziale il richiamarsene al prefetto medesimo per far sospendere o revocare la data approvazione.

Art. 35. Il messo dipende dall'esattore, e rimane sotto la continua vigilanza del sindaco.

L'esattore può sempre revocarne la nomina, e per giusti motivi può il procuratore del Re ritirare la sua autorizzazione, come possono le Giunte o le Rappresentanze revocare la data approvazione, salvo in quest'ultimo caso il ricorso del messo o dell'esattore al prefetto.

Il messo deve sempre essere munito di patente, che è tenuto a mostrare ad ogni richiesta, nell'esercizio delle sue funzioni.

La patente gli è rilasciata dal sindaco; nè il messo può cederla, come non può farsi rappresentare o supplire da altri. Le intimazioni e gli atti esecutivi fatti da messi non autorizzati sono nulli; l'esattore che li avesse ordinati risponde dei danni e delle spese verso coloro che ne furono passivi.

Art. 36. Le Giunte comunali e le Rappresentanze consorziali vigilano il mantenimento delle cauzioni, e, trattandosi di fabbricati, l'assicurazione dagli incendi; rinnovano le iscrizioni ipotecarie e chiedono il supplemento di cauzione, quando sia diventata insufficiente, tanto per diminuzione del suo valore, quanto per aumento d'imposte erariali, provinciali e comunali, almeno per un decimo, o per i casi indicati dall'art. 1980 del Codice civile, o per qualunque altra causa.

Al modo di presentare, valutare ed accettare le cauzioni suppletorie, si applicano le norme stabilite per le cauzioni principali. La rendita pubblica si valuta in tal caso al corso medio del semestre precedente a quello in cui vien fatta la richiesta del supplemento all'esattore.

Ove nel termine prefisso l'esattore non presti il supplemento di cauzione, o non rinnovi l'assicurazione dagli incendi, le Giunte o le Rappresentanze ne riferiscono al prefetto, perchè provveda secondo gli articoli 18 e 96 della legge.

Il ricevitore provinciale può nel proprio interesse vigilare sul mantenimento delle cauzioni, e riferirne, quando le creda diventate insufficienti, al prefetto, il quale provvede anche d'ufficio.

TITOLO II.

Della riscossione.

Art. 37. I ruoli delle imposte e sovrimposte sono spediti dalla Intendenza di finanza al sindaco in pieghi postali, raccomandati d'uffizio, per essere pubblicati e poscia consegnati all'esattore.

La pubblicazione dei ruoli è fatta, per 8 giorni consecutivi, non oltre la prima metà di gennaio, con deposito nell'ufficio comunale, e con affissione all'albo pretorio di un avviso del sindaco, che ricordi ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle stabilite scadenze.

Dell'avvenuta affissione dell'avviso attesta il messo comunale, in fine del ruolo, con sua firma autenticata dal sindaco.

Art. 38. Non più tardi del 16 di gennaio i ruoli sono consegnati dal sindaco agli esattori, che ne rilasciano ricevuta esprimente la somma dei ruoli e la data del giorno della consegna.

Entro il mese di gennaio il sindaco trasmette, in piego postale raccomandato, tre copie conformi della ricevuta alla Deputazione provinciale, all'intendente di finanza e al ricevitore.

L'Intendenza e il ricevitore, in caso di ritardi, ne accertano subito le ragioni, e ne riferiscono al prefetto, perchè faccia gli opportuni richiami al sindaco o mandi sul luogo un commissario per effettuare la consegna e ritirare le ricevute.

Art. 39. I ruoli suppletivi si pubblicano con le norme dei ruoli principali nel 1° maggio, nel 1° luglio, nel 1° settembre e nel 1° novembre. Il sindaco, non più tardi del giorno 16 del mese in cui avviene la pubblicazione, ne fa consegna agli esattori, che ne rilasciano ricevuta, contenente le stesse indicazioni richieste pei ruoli principali.

Art. 40. I ruoli speciali delle sovrimposte comunali e quelli delle sovrimposte provinciali possono essere pubblicati anche prima delle epoche stabilite per la pubblicazione dei ruoli suppletivi, e posti in riscossione alla più prossima delle scadenze ordinarie; purchè però tra la pubblicazione e la riscossione non interceda un termine minore di 20 giorni.

I ruoli delle tasse comunali si pubblicano e si mettono in riscossione alle epoche e nei modi stabiliti dai relativi regolamenti speciali.

Le disposizioni relative all'obbligo nell'esattore di spedire ai contribuenti le cartelle per le imposte, si applicano anche alle tasse comunali.

Art. 41. L'avviso di pubblicazione dei ruoli e le cartelle da trasmettersi dagli esattori ai contribuenti si fanno con modulo da prescriversi dal Ministro delle Finanze.

Le quote d'imposta inscritte nei ruoli suppletivi sono ripartite in sei rate uguali. Però nelle cartelle da spedirsi al contribuente si avvertirà che ad esso incombe l'obbligo di pagare le rate già scadute, contemporaneamente a quella più prossima a scadere.

Art. 42. I capitoli speciali, nel fissare i centri di popolazione ove deve avvenire la riscossione, non possono mai escludere il capoluogo del comune.

Quando l'esattore si reca nei comuni o centri suddetti per effettuare la riscossione, deve lasciare uno dei collettori o messi per rappresentarlo nell'ufficio esattoriale.

L'esattore che non abbia soddisfatto agli obblighi imposti dall'articolo 26 della legge, non può iniziare atti esecutivi a carico dei contribuenti, finchè non vi abbia adempiuto.

Le cedole dei titoli di rendita pubblica non si ricevono in pagamento che per il loro importo netto, dedotta la ritenuta per tassa di ricchezza mobile, sotto l'osservanza delle norme stabilite per le Casse dello Stato.

Art. 43. Di ciascun pagamento l'esattore rilascia quietanza al contribuente e prende annotazione sui ruoli.

I registri a matrice delle quietanze sono stabiliti con modulo uniforme dal Ministro delle Finanze.

Il messo è sempre autorizzato a ricevere le somme per le quali agisce in via esecutiva, e ne rilascia ricevuta, che stacca da un registro a matrice consegnatogli dall'esattore.

Il contribuente, debitore per più specie d'imposte, può indicare quella a cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso, si imputano a ciascuna imposta in rata proporzionale.

In ogni caso i pagamenti sono imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche, comprese nella gestione dell'esattore in funzioni.

Art. 44. Il contribuente che vuol valersi della facoltà concessagli dall'articolo 82 della legge, di pagare a mano del ricevitore provinciale tutta o parte dell'imposta, è autorizzato a pagargli non solamente l'imposta erariale e la sovrimposta provinciale, ma anche la sovrimposta comunale.

L'esattore, salvi i suoi diritti alla multa di mora, nell'incassare come contante la quitanza rilasciata dal ricevitore al contribuente, è autorizzato a ritenersi l'equivalente nei versamenti che deve fare per imposte erariali e per sovrimposte provinciali; con obbligo poi di versare al comune o tenere a disposizione di esso, nel termine indicato dall'articolo 80 della legge, le somme corrispondenti alla sovrimposta comunale.

Art. 45. Tanto le cartelle ai contribuenti, quanto gli avvisi ai morosi, a tergo dei quali deve essere stampata la tabella delle spese degli atti esecutivi, si notificano alla persona od a chi la rappresenta, e, in difetto, nella casa di sua residenza; e, quando questa non sia conosciuta, al suo domicilio; e se neppure il domicilio sia conosciuto, alla sua dimora: ben inteso che residenza, domicilio e dimora siano nel comune.

Si pubblicano alla casa del comune le cartelle e gli avvisi per i contribuenti che non fossero stati trovati.

Delle avvenute notificazioni o pubblicazioni attesta il messo in appositi elenchi, con referto che deve essere controfirmato dal sindaco.

Art. 46. La decadenza d'un esattore non può essere pronunciata che dal prefetto con decreto motivato, dopo sentito l'intendente di finanza, e solamente per rifiuto o ritardo a fornire o completare, entro il prefisso termine, la cauzione.

La pronuncia della decadenza non può in verun caso ritardarsi oltre 60 giorni dalla data della ordinanza prefettizia per la vendita della cauzione. Al riappalto dell'Esattoria si provvede nei modi e termini di cui al precedente articolo 21.

Appena seguìta la notificazione del decreto di decadenza, deve cessare immediatamente ogni ingerenza dell'esattore, come dei suoi messi e collettori, nella riscossione delle imposte.

Non di meno, quando l'esattore decaduto presti o completi la cauzione, o saldi il suo debito prima che segua il riappalto dell'Esattoria, può essere riabilitato all'ufficio dal prefetto con decreto che annulli la decadenza, sentito sempre l'intendente di finanza.

Art. 47. Quando un esattore cessa dalle sue funzioni o per decadenza o per rescissione del contratto, il sindaco o presidente del Consorzio, con intervento del sorvegliante o del sostituto nominato dal prefetto, ritira, compilandone processo verbale in contradditorio dell'esattore cessato o dei suoi aventi causa, e degli altri Enti interessati, i ruoli, registri e i documenti riguardanti l'esercizio dell'Esattoria, e li chiude in pacchi suggellati da conservarsi nell'ufficio comunale o consorziale.

I contribuenti sono diffidati dal sindaco o dal presidente del Consorzio di non pagare al cessato esattore, a partire dalla data degli avvisi, l'importo delle quote d'imposta già scadute o da scadere.

Se per la più prossima scadenza, dopo verificatasi la vacanza dell'Esattoria, non è nominato il nuovo titolare, l'Intendenza propone al prefetto la nomina di un funzionario governativo per gestore, da rimanere in carica fino all'assunzione in servizio per parte del nuovo esattore.

Appena sia provvisto della patente indicata all'articolo 30, il gestore è ammesso in servizio dal sindaco o dal presidente del Consorzio, dopo adempiute le prescrizioni dell'articolo 31, mediante il dissuggellamento e la consegna dei ruoli e la compilazione di processo verbale, al quale vi possono intervenire l'esattore cessato o i suoi aventi causa, e i rappresentanti degli altri Enti interessati.

Egli provvede alla riscossione delle imposte e tasse ed entrate comunali, quando ne abbia l'obbligo, scadute a partire dal giorno in cui si verificò la vacanza dell'Esattoria; versa respettivamente al comune e al ricevitore provinciale le somme riscosse per conto di ciascuno, attenendosi alle prescrizioni della legge e del regolamento di Contabilità generale dello Stato, risponde delle somme riscosse, e deve comprovare di aver fatto gli atti contro i morosi nei termini e modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento, ed osservare le istruzioni che gli venissero date dall'Intendenza di finanza.

Art. 48. Se l'esattore lascia debito, che non sia ricuperato colla vendita della cauzione o degli altri beni, spetta al ricevitore o al comune il riscuotere i residui d'imposta ancora dovuti dai contribuenti.

In tal caso il ricevitore ed il comune possono richiedere per la riscossione il gestore, nominato come all'articolo precedente, o il nuovo esattore, previa diffida da farsi ai contribuenti con pubblici avvisi, perchè, a decorrere dalla data dell'avviso, paghino al gestore od al nuovo esattore, e non a quello cessato, le somme tuttora dovute.

Quando l'esattore cessato non lascia debito, o dopo che il debito sia saldato, i crediti verso i contribuenti morosi si esigono da esso nel suo interesse, in base ad un elenco rilasciato nei modi stabiliti dall'articolo 9 dei capitoli normali e coi privilegi fiscali entro i limiti fissati dall'art. 71 della legge.

Art. 49. Le rate d'imposta e di tasse scadute e non riscosse durante l'esercizio del gestore della Esattoria e durante la vacanza di questa, sono assunte in carico dal nuovo esattore, che le dovrà versare, coll'obbligo del non riscosso per riscosso, in due rate eguali, insieme alle due rate più prossime a scadere della imposta corrente, o tutte con l'ultima, quando una sola ne rimanga a scadere.

Il nuovo esattore deve procedere contro il gestore per le somme riscosse e non versate, e per quelle dal medesimo non giustificate come inesigibili.

Art. 50. Il gestore è retribuito con mercede fissa o con un compenso percentuale sulle somme versate, da stabilirsi d'accordo tra il prefetto e l'intendente, a carico del comune o Consorzio.

Per l'esazione dei residui il gestore è retribuito dal ricevitore provinciale o dal comune o Consorzio, nel modo da stabilirsi tra

essi, con rivalsa della mercede convenuta sull'aggio che sarebbe spettato all'esattore cessato, o sulla cauzione ed altri beni dello stesso.

Art. 51. Le rate d'imposta scadute durante la vacanza nelle Esattorie che non fossero ricostituite al termine del quinquennio precedente, sono assunte in carico dal nuovo esattore che le dovrà versare, coll'obbligo del non riscosso per riscosso, alle epoche stabilite dagli articoli 23 e 80 della legge, e nella proporzione di cui al precedente articolo 49. Tale rateazione sarà estesa ai versamenti del ricevitore, fermo il disposto del seguente articolo 73.

Il carico delle predette rate è dato al nuovo esattore colla consegna dei ruoli relativi, ed al nuovo ricevitore è dato con apposito riassunto.

Per la riscossione delle rate anzidette i nuovi esattori e ricevitori hanno diritto all'aggio pattuito nei contratti rispettivi; e quando questo sia maggiore di quello assegnato ai loro predecessori, la differenza sarà pagata giusta il seguente articolo 100.

TITOLO III.

Della esecuzione sui mobili e sugli immobili.

Capitolo I. — *Dell'esecuzione sui mobili.*

Art. 52. L'atto di pignoramento dei mobili è dal messo notificato alla persona, od a chi la rappresenta, od alla residenza, od al domicilio, od alla dimora del contribuente moroso, come è detto all'art. 45, ed in difetto al sindaco.

Se il sindaco conosce in quale comune abbia residenza o domicilio, o dimora il contribuente, gli trasmette l'atto di pignoramento per mezzo del sindaco locale; e in tutti i casi ne ordina al messo l'affissione alla casa del comune.

Quest'affissione tiene sempre luogo della notificazione per la regolarità del procedimento.

Art. 53. Nell'atto di pignoramento il debito per l'imposta è indicato distintamente da quello per multe e da quello per spese.

Quanto agli oggetti che possono oppignorarsi, si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile e dell'art. 62 del testo unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile approvato col R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 (Serie 2ª), e l'oppignoramento si limita possibilmente ad oggetti di valore presunto, che non superi il doppio del debito.

Se si tratta di oggetti di facile deperimento, l'esattore ha l'obbligo di pubblicare l'avviso per la vendita appena eseguito il pignoramento, e di fissare la vendita abbastanza in tempo da impedire che gli oggetti deperiscano.

Se non avviene la vendita nel secondo incanto, l'esattore deve consegnare al sindaco gli oggetti pignorati, ritirandone ricevuta, e quindi può far valere i suoi diritti al rimborso a termini di legge.

Il sindaco deve procurare di vendere tali oggetti a trattativa privata. Non vendendoli entro tre mesi, può l'Amministrazione finanziaria farli trasportare altrove per tentarne la vendita, prelevando poi dal prezzo le spese di trasporto.

Art. 54. Allorquando il pagamento dell'imposta ha luogo all'atto del pignoramento, ovvero all'atto della vendita, l'esattore, per avere diritto a percepire i diritti preveduti nella tabella di cui all'art. 69 della legge, o il doppio dei medesimi, deve redigere un processo verbale che attesti essere stato eseguito il pagamento in una delle due circostanze sopra indicate.

Questo processo verbale, firmato dal messo e da due testimoni, dev'essere trasmesso al sindaco nel modo e sotto le sanzioni penali stabilite dall'art. 35 della legge.

Art. 55. Il segretario comunale per gli atti che debba compiere in occasione di procedimento sui mobili, non ha diritto ad alcuna retribuzione nè dall'esattore, nè dal contribuente, nè dal compratore.

Art. 56. L'esattore entro 15 giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi fissato dall'art. 87 della legge, deve trasmettere all'agente delle imposte i verbali di esecuzione mobiliare infruttuosa o insufficiente fatta dopo la prima o seconda rata ed i certificati di irreperibilità dei contribuenti non escussi.

L'agente delle imposte, entro 30 giorni, deve restituire all'esattore i detti verbali e certificati muniti del suo visto, e deve sui medesimi indicare se il contribuente sia domiciliato o dimori in località diversa da quella nella quale furono eseguiti gli atti, se possegga beni mobili od immobili o crediti: indicando, quanto ai mobili, il luogo e le persone presso le quali questi si trovano; quanto agli immobili, il luogo ove sono situati, e quanto ai crediti, le persone debitrici, la natura e la data dell'atto e della registrazione, e dare tutte quelle altre indicazioni o notizie atte a conseguire la riscossione delle imposte.

L'agente può, prima della scadenza dell'ultima rata, dichiarare all'esattore che intende accompagnare o fare accompagnare da un suo incaricato i messi dell'esattore.

Quando l'agente prima della scadenza dell'ultima rata, abbia dichiarato di valersi di tale facoltà, l'atto del messo dell'esattore non è valido se non porta la firma del rappresentante l'Amministrazione.

Capitolo II. — *Dell'esecuzione sugl'immobili.*

Art. 57. Nell'avviso d'asta, oltre le indicazioni dell'art. 44 della legge, è annotato tanto il prezzo minimo determinato col multiplo della imposta erariale principale, secondo il disposto dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, quanto l'importo del deposito d'asta, a sensi dell'articolo 667, come pure l'ammontare del credito esattoriale distinto per ciascuna imposta, per anno, per multe e spese di esecuzione già fatte.

È inoltre avvertito che le spese d'asta, compresa l'inserzione dell'avviso nel Foglio per gli annunzi legali, di tasse di registro e spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 58. L'ufficiale incaricato della custodia e conservazione dei registri censuari deve rilasciare in carta libera e senza spese, entro otto giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati.

Egli deve altresì indicare nell'elenco predetto i diritti reali di dominio eminente che siano annotati sui fondi allibrati ai possessori dati in nota dall'esattore.

A tal fine, nei compartimenti catastali di Piemonte e Liguria, di Napoli e di Sicilia e in quegli altri comuni del compartimento modenese in cui per le antiche leggi catastali non era obbligatoria l'annotazione nei catasti dei diritti reali, coloro che vorranno far annotare nei registri del catasto il loro diritto di dominio eminente, potranno farlo in esenzione di qualunque spesa, denunziando all'ufficiale del catasto il loro diritto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

Art. 59. Il conservatore delle ipoteche, insieme al certificato di trascrizione dell'avviso d'asta, deve rimettere gratuitamente all'esattore una nota regolare in carta libera di tutte le trascrizioni per qualsiasi titolo, risultanti dai registri del suo ufficio sui beni del contribuente moroso. Questo certificato deve depositarsi alla Pretura insieme agli altri atti indicati nell'articolo 50 della legge.

Il pretore li esamina e sospende l'asta se non li riconosce regolari.

Art. 60. Nelle esecuzioni immobiliari l'esattore, ogniqualvolta il valore degli immobili posseduti dal contribuente lo permetta, si limita ad immobili di un valore presunto non eccedente il doppio del debito complessivo.

Il valore del fondo affetto da privilegio per le imposte per le quali si agisce, si commisura al lordo dei pesi ipotecari e al netto dove non è privilegio, e viene determinato colle norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

(Continua)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

ESAMI DI AMMISSIONE *ai posti di volontario nell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari.*

Il direttore generale del Demanio e delle Tasse,

Veduti gli articoli 33 e 34 del decreto Reale 17 luglio 1862, n. 760, gli articoli 4 e 6 del decreto Reale 10 aprile 1870, n. 5746, e l'articolo 1 del decreto Reale 23 dicembre 1876, n. 3559,

Determina:

1. Sono aperti gli esami per l'ammissione ai posti di volontario nell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse.

2. Gli esami avranno luogo nei giorni 2 e seguenti del prossimo mese di ottobre presso le Intendenze di finanza di:

1. *Ancona* — per le provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.
2. *Bari* — per le provincie di Bari, Foggia, Lecce e Potenza.
3. *Cagliari* — per le provincie di Cagliari e Sassari.
4. *Catania* — per le provincie di Catania e Siracusa.
5. *Catanzaro* — per le provincie di Catanzaro e Cosenza.
6. *Chieti* — per le provincie di Aquila, Chieti e Teramo.
7. *Firenze* — per le provincie di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Siena.
8. *Genova* — per le provincie di Genova e Porto Maurizio.
9. *Girgenti* — per le provincie di Caltanissetta e Girgenti.
10. *Messina* — per le provincie di Messina e Reggio Calabria.
11. *Modena* — per le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia.
12. *Napoli* — per le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno.
13. *Palermo* — per le provincie di Palermo e Trapani.
14. *Milano* — per le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Piacenza e Sondrio.
15. *Roma* — per le provincie di Roma e Perugia.
16. *Torino* — per le provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino.
17. *Venezia* — per le provincie di Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

3. Gli esami saranno di due specie: scritto, cioè, e verbale.

Nell'esame scritto i concorrenti dovranno risolvere:

Un quesito di diritto o di procedura civile;

Un quesito sui primi elementi di economia politica o di statistica;

Un problema di aritmetica.

L'esame a voce consisterà nel rispondere a domande sulle materie che hanno formato oggetto dell'esame scritto, e sopra altre nozioni generali che i concorrenti devono avere acquistato nel corso dei loro studi.

4. Gli aspiranti agli esami suddetti dovranno presentare non più tardi del 1° agosto p. v. all'Intendenza di finanza della provincia di loro domicilio:

a) La domanda di ammissione scritta di loro pugno su carta bollata da lira una e da essi firmata;

b) L'atto di loro nascita dal quale risulti che non hanno meno di 18 nè più di 30 anni di età;

c) Un certificato del sindaco del luogo nel quale hanno domicilio o stabile dimora, da cui sia provato che sono italiani ed hanno serbato sempre irreprensibile condotta;

d) Un certificato di penalità emesso dal cancelliere del Tribunale correzionale da cui dipende il luogo di loro nascita, in ordine all'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2644;

e) Un certificato medico constatante la sana loro costituzione fisica;

f) Una dichiarazione di loro medesimi di avere mezzi propri di sostentamento durante il tempo del volontariato, ovvero quando eglino siano tuttora figli di famiglia, o minori di età, o manchino di mezzi propri, una obbligazione del padre, del tutore o di altra persona di procurarglieli. Questi documenti dovranno essere vidimati dal sindaco locale per la legalità della firma e per accertare la verità dell'esposto o rispettivamente la possibilità nell'obbligato di corrispondere al contratto impegno;

g) Il diploma di laurea in legge, ovvero un certificato emesso da una Università del Regno o dalla competente autorità scolastica, da cui risulti avere essi compiuto il corso regolare d'istituzioni civili e superati gli esami relativi, od anche il certificato di avere essi atteso con profitto agli studi legali in via privata per un anno intero, a sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 10 aprile 1870, nel qual caso occorre inoltre la produzione del diploma di licenza liceale e la dichiarazione dell'intendente sul previo adempimento delle prescrizioni imposte dal precedente articolo 3 del decreto stesso.

Roma, addì 12 aprile 1882.

Il Direttore Generale: TESIO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 21 corrente in Montemagno, provincia di Alessandria, e Campli, provincia di Teramo, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato. Nello stesso giorno è stato attivato il servizio telegrafico pel Governo e pei privati nelle stazioni ferroviarie di Palermo Lolli, Tommaso Natale, Capaci, Carini, Cinisi-Terrasini, Zucco, Partinico, Balestrate, in provincia di Palermo, e Castellammare del Golfo, Alcamo-Calatafimi, Gibellina, Santa Ninfa-Salemi, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Marsala e Trapani, in provincia di Trapani.

Roma, li 22 maggio 1882.

ELENCO

dei RR. sudditi morti in Rio de Janeiro durante il 1° trimestre 1882.

Caleffi Pietro, d'anni 48, ammogliato, morto il 1° gennaio.
Peirano Luigi Casparo, d'anni 24, celibe, id. id.
Grespi Marietta, d'anni 65, coniugata, id. il 2 gennaio.
Peregrino Luigi, d'anni 32, coniugato, id. il 17 gennaio.
Finamore Tommaso, d'anni 50, id., id. il 19 gennaio.
Ascoli Donato, d'anni 50, id., id. il 25 gennaio.
Maturo Francesco, d'anni 60, id., id. il 3 febbraio.
Pritani Pietro, d'anni 29, celibe, id. l'8 febbraio.
Larco Giovanni, d'anni 73, coniugato, id. il 9 febbraio.
Basili Domenico, d'anni 33, id., id. il 23 febbraio.
Reccapeni Giacinta, d'anni 8, nubile, id. il 24 febbraio.
Sonzogni Battista, d'anni 50, coniugato, id. il 27 febbraio.
Belotti Antonio, d'anni 39, id., id. il 5 marzo.
Arello Gaspare, d'anni 28, id., id. il 6 marzo.
Cemibiaco Cesare, d'anni 52, celibe, id. id.
Cosenza Vincenzo, d'anni 28, id., id. il 7 marzo, di febbre gialla.
Tonfoni Alfea, d'anni 19, nubile, id. il 15 marzo, id.
Rondela Vincenzo, d'anni 28, celibe, id. id.
Diniz Antonio, d'anni 25, id., id. il 16 marzo, di febbre gialla.
Frelis Pasquale, d'anni 50, ammogliato, id. il 17 marzo.
D'Angelo Tobia Visconti, d'anni 35, celibe, id. il 21 marzo, di febbre gialla.
Prospero Federico, d'anni 26, id., id. il 24 marzo, id.
Guzarte Gaetano, d'anni 60, id. il 25 marzo.
Finocchio Ferdinando, d'anni 40, ammogliato, id. il 28 marzo.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il nuovo *bill* di repressione per l'Irlanda (*Prevention of crime bill*) è diviso in quattro capitoli ed in trenta articoli, seguiti da un allegato relativo alla procedura da seguire dai Tribunali straordinari che decideranno dei crimini e delitti agrari in luogo del giurì di Corte d'assise.

A termini dell'articolo primo i crimini di tradimento, fellonìa, omicidio, tentato omicidio, violenze di ogni specie contro le persone, incendio, attacco alle abitazioni private saranno deferiti, ciascuna volta che il lord luogotenente deciderà così, ad una Corte speciale composta di tre giudici della Corte suprema nominati dal lord luogotenente.

I verdetti pronunziati dalle Corti speciali saranno validi purchè adottati alla unanimità dei tre giudici. Il fisco pagherà le spese dei testimoni chiamati a difesa degli imputati.

L'articolo secondo consente alle persone condannate dalla Corte speciale il diritto di appellarsi alla Corte d'appello criminale. Questa non potrà approvare la sentenza pronunziata dalla prima istanza, ma essa non potrà nemmeno attenuarla se non sostituendo un delitto minore a quello per cui avvenne la condanna in prima istanza.

Con altre parole la Corte di appello criminale non avrà da esaminare se le pene inflitte in prima istanza sono troppo severe riguardo al crimine o al delitto di cui si tratti. Essa avrà il diritto di riformare il giudizio della Corte speciale soltanto allora che questa siasi ingannata sull'indole del crimine o del diritto commesso; e in questo caso potrà cassare puramente e semplicemente il giudizio ove sia provato che il crimine o il delitto ridotti alle loro vere proporzioni non erano di competenza della Corte speciale.

In appello non sarà necessaria la unanimità dei giudici. Basterà la maggioranza.

L'articolo quarto enumera una nuova serie di crimini e di delitti che cadono sotto la sanzione della nuova legge.

Questi sono: la intimidazione, il tentativo di intimidazione, o l'eccitamento a tentare l'intimidazione, esercitati collo scopo di distogliere i cittadini dal compimento di un qualunque atto autorizzato dalla legge.

Sono qualificati di intimidazione non soltanto gli atti ma anche la minima parola che possa inquietare i cittadini relativamente alla sicurezza delle loro persone, dei loro beni e dei loro mezzi di esistenza. Parimenti sono qualificati crimini o delitti la partecipazione ad una sedizione, o ad una adunanza illegale; le vie di fatto o la ribellione contro i rappresentanti dell'autorità; la partecipazione ad una società illegale; l'incasso o il pagamento di denaro destinato ad una società illegale; il portare coccarde od altri distintivi, i quali indichino un qualunque vincolo ad una società illegale; la presenza ad un *meeting* vietato dal lord luogotenente, il quale potrà inibire tutte le riunioni che a lui paiano pericolose per la pubblica tranquillità.

Finalmente, incorrerà nelle sanzioni di legge chiunque si troverà fuori di casa un'ora dopo il tramonto, o un'ora prima del levare del sole in circostanze sospette. La polizia avrà il diritto di arrestare ogni cittadino il quale si trovi in tale condizione, e di tradurlo davanti al giudice di pace, il quale, se ne è il caso, farà imprigionare e giudicare sommariamente il cittadino del quale si tratta.

Il capitolo terzo, intitolato: " Poteri generali „ autorizza il lord luogotenente a dichiarare applicabile la nuova legge ad ogni provincia e ad ogni distretto, ove ciò gli sembri necessario, e sempre che gli paia conveniente.

Qualunque persona estranea alla detta provincia o al detto distretto, la quale vi si trovi senza potere giustificare completamente il motivo di tale presenza, potrà venire arrestata da qualsiasi agente della polizia, il quale la incontri, ed essa sarà condotta davanti a un giudice di pace che esigerà da lei una cauzione equivalente all'impegno di non turbare l'ordine per un periodo di sei mesi. Ove non possa dare tale cauzione, l'individuo arrestato potrà essere tenuto in prigione durante un mese. Il fatto dovrà però essere notificato al lord luogotenente che, ove lo creda, potrà ordinarne la scarcerazione.

L'articolo decimo attribuisce al lord luogotenente il diritto assoluto di censura riguardo ai giornali. Egli potrà fare sequestrare tutti i numeri di ogni giornale che gli paressero contenere eccitamenti al disordine o alla intimidazione, ed esigere dallo stampatore o dall'editore una cauzione di 200 sterline, equivalente all'impegno di non più pubblicare nulla che somigli agli articoli incriminati. Ove l'impegno non venga mantenuto, la cauzione ricadrà in proprietà dello Stato. Ove la cauzione non venga prestata, il lord luogotenente potrà sopprimere puramente e semplicemente il giornale, e proibire all'editore o allo stampatore ogni altra pubblicazione.

La polizia potrà fare perquisizioni domiciliari e confiscare armi, munizioni, carte, documenti, istrumenti e oggetti di qualsiasi specie, i quali sembrino destinati ad uso criminoso o semplicemente all'uso di una società illegale. Le perquisizioni potranno essere fatte a qualunque ora del giorno o della notte, e la polizia potrà impiegare la forza ove trovi resistenza.

Qualsiasi suddito estero, senza distinzione, potrà con un semplice decreto del lord luogotenente d'Irlanda venire espulso dal Regno-Unito.

Qualunque testimonio riottoso o anche semplicemente sospetto di volersi sottrarre al suo dovere, potrà venire arrestato ed imprigionato fino al termine del processo nel quale venne chiamato a testimoniare, sia che si tratti di testimoni davanti ad una Commissione di inchiesta, sia che si tratti di testimoni chiamati davanti a un Tribunale.

Il lord luogotenente potrà aumentare l'effettivo della forza armata in tutti i distretti nei quali lo giudicherà conveniente, a spese dei distretti medesimi o di una parte di essi.

Le persone, vittime di colpi o ferite, o di perdite materiali od i loro parenti, potranno reclamare un indennizzo a carico della popolazione del distretto in cui venne commesso il pregiudizio da esse subìto. L'importo degli indennizzi sarà dovuto direttamente dai contribuenti.

Ogni delitto diretto contro la nuova legge potrà essere sommariamente punito con sei mesi di lavori forzati anche da un semplice Tribunale di polizia.

La legge avrà vigore per tre anni, dalla data della sua promulgazione, e potrà dopo i tre anni venire rinnovata.

I deputati irlandesi hanno tenuto la settimana scorsa una riunione a Westminster, sotto la presidenza del signor Parnell. Il signor A. O' Connor ha proposto una risoluzione, che fu approvata all'unanimità. La risoluzione è del seguente tenore:

" Dichiariamo che la legge di coercizione proposta dal governo è una misura che il popolo irlandese non merita; che essa forma degno riscontro a tutti i procedimenti estremi ed arbitrari che, ad epoche diverse, furono impiegati contro le libertà popolari dell'Irlanda; che, sotto pretesto di mirare particolarmente ai crimini, questa legge è evidentemente destinata a sopprimere ogni libertà individuale e a rendere impossibile ogni azione legittima sul terreno politico e sociale. Noi dichiariamo inoltre solennemente di essere convinti che il *bill*, non raggiungendo l'effetto che si attende per la repressione dei crimini, produrrà da altro canto delle conseguenze politiche gravi e deplorevoli, ed eserciterà la più fatale influenza sulle relazioni tra l'Inghilterra e l'Irlanda. "

Gli elettori della circoscrizione di North West Riding dovevano eleggere lo scorso venerdì il loro deputato per colmare il vuoto lasciato dal defunto lord Cavendish.

Vi erano due candidati: il signor Holden, liberale, ed il signor G. Hardy, figlio del ministro della guerra sotto l'amministrazione di lord Beaconsfield, conservatore. I *tories* avevano fatto una rumurosa propaganda in favore di quest'ultimo, ma il numero maggiore di voti l'ebbe il signor Holden, che fu proclamato deputato.

La Camera spagnuola sta discutendo un progetto di legge relativo alla procedura criminale, già approvato dal Senato. Questo progetto ristabilisce il dibattimento orale, ma differisce il ristabilimento della giurìa.

Dicono i corrispondenti che questo progetto elude crudelmente le aspirazioni dei liberali spagnuoli.

Prima che si aprisse la discussione pubblica, il signor Sagasta avrebbe dichiarato ai suoi amici che egli farebbe, della adozione del progetto nella forma consentita dal Senato, questione politica, essendo sua opinione che lo stato attuale dei costumi spagnuoli non permetta ancora la istituzione della giurìa. E inoltre il signor Sagasta avrebbe dichiarato che l'astensione dal voto sarà considerata come una dimostrazione di ostilità al gabinetto.

Diversamente dalle promesse fatte dal signor Camacho, il signor Sagasta annunziò anche che il governo intende di differire il ristabilimento della legislazione doganale del 1869, cioè la riduzione graduale dei dazi al *maximum* del 15 per cento.

Ora, queste dichiarazioni provocarono immediatamente una scissione della maggioranza, ed i capi dell'antico partito costituzionale hanno subito dichiarato che essi voteranno per il ristabilimento della giurìa, o che si asterranno.

Dicono le lettere da Madrid che ove egli avesse persistito in questo suo nuovo contegno, il sig. Sagasta avrebbe perduto l'appoggio di una quantità di uomini politici influenti, oltre a quello del gruppo dei democratici dinastici.

Fu in seguito di questo contegno di molti suoi amici che il signor Sagasta dichiarò di voler presentare nella prossima Sessione un progetto per la ricostituzione del giurì, ed un Codice penale informato alle aspirazioni liberali.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Bucarest, 22. — Oggi, secondo anniversario della proclamazione del Regno, e dell'incoronazione del re e della regina, la città è imbandierata. Avrà luogo una grande rivista militare.

Il conte Tornielli, ministro d'Italia, arriva oggi.

Alessandria d'Egitto, 22. — Oltre la squadra composta di tre navi francesi e quattro inglesi, sette navi inglesi si trovano nel golfo di Suda.

Londra, 22. — Parnell ha l'intenzione di dimettersi da deputato. I suoi amici cercano di dissuaderlo.

I giornali credono prossima una pacifica soluzione della questione d'Egitto.

Il *Daily Telegraph* ha da Pietroburgo: « Attendesi la pubblicazione di un *ukase* che punirà severamente i persecutori degli ebrei. »

Costantinopoli, 22. — Due corazzate turche che dovevano recarsi nel Mediterraneo ricevettero un contr'ordine in seguito al consiglio dato alla Porta dalle quattro potenze.

Tunisi, 22. — La colonna Duchesne attaccò presso Mehaie 800 uomini della tribù dei Beni-Guhl, che furono battuti.

Manchester, 22. — In un *meeting* di irlandesi Dawitt biasimò gli assassini di Dublino; soggiunse credere che gli irlandesi respingeranno i benefizi della legge sugli affitti arretrati. La legge di coercizione avrà per risultato di incoraggiare le Società segrete. L'alleanza degli irlandesi con i liberali inglesi — conchiuse Dawitt — sarà possibile soltanto dopo l'abolizione della legislazione attuale sulla proprietà, e dopo il ritiro dei funzionari inglesi da Dublino.

Roma, 22. — Notizie giunte al Ministero di Agricoltura assicurano che i danni alle campagne, causa i recenti abbassamenti di temperatura, sono di pochissima importanza. Nel Bellunese, nella Garfagnana e nell'Aquilano sono maggiori. Da per tutto si segnala un ritardo nella vegetazione. Anche i danni ai bachi sono di poca importanza.

San Vincenzo, 22. — Prosegue per Genova il postale *Nord-America*, della Società Lavarello.

Napoli, 22. — È arrivato il granduca di Mecklemburgo e prese alloggio all'*Hôtel du Louvre*.

Alessandria d'Egitto, 22. — Arrivarono altre due cannoniere inglesi ed una corazzata greca.

Berna, 22. — Il gelo distrusse i raccolti delle vigne nei cantoni orientali e settentrionali. I vigneti del Reno tedesco hanno pure sofferto.

Vienna, 22. — La Camera dei signori approvò senza discussione il credito per la pacificazione della Bosnia e dell'Erzegovina, nonchè la tariffa doganale, conformemente al progetto del governo, respingendo la modificazione relativa al frumento votata dalla Camera dei deputati.

Lucerna, 22. — Alle ore 10 ant. ebbe luogo, su due battelli, la partenza da Lucerna dell'ambasciatore signor barone di Keudell e degli invitati tedeschi e italiani per le gite sul lago dei Quattro Cantoni e al Righi. L'on. Ministro Baccarini è rimasto a Lucerna con le autorità.

Alle ore 11 20 si arrivò a Brünnen, d'onde gli invitati si recarono ad Arth colla ferrovia.

Alle ore 12 partirono 4 treni della ferrovia ad ingranaggio del Righi. Le piccole stazioni della linea erano imbandierate. Si giunse alle ore 2 15 al Righi-Culm, a 1750 metri d'altezza, godendo una

veduta incantevole dei laghi e della catena delle Alpi. All'Albergo ebbe luogo un *lunch*. Si ripartì alle ore 3 15 per l'altra linea, attraversando un viadotto altissimo.

La veduta del lago di Lucerna era splendida ed il tempo magnifico. Gli invitati giunsero a Vitznau alle ore 4, e due battelli li trasportarono a Lucerna, ove arrivarono alle ore 4 40. Lungo le rive salve continue, cui rispondevano quelle dei battelli. Allo scalo di Lucerna folla immensa.

L'on. Ministro Acton è indisposto.

Parigi, 22. — La Camera, malgrado il ministro delle finanze, approvò la presa in considerazione di una proposta tendente a surrogare l'imposta sui vini e sulla birra con un'imposta sugli alcools.

Parigi, 22. — In seguito al voto odierno della Camera, l'onorevole Say mandò le sue dimissioni da ministro delle finanze al presidente del Consiglio, affinchè le comunichi al presidente della Repubblica.

Lucerna, 22. — Il ricevimento allo Schweizerhof è riuscito splendido. Il salone del banchetto era addobbato con trofei e bandiere svizzere, italiane e tedesche. Nella sala centrale erano disposte tre lunghissime tavole. Occupavano il centro il Presidente della Confederazione, il Ministro Baccarini, il barone di Keudell, il Presidente del Senato, Tecchio, e le Rappresentanze del Parlamento dei tre Stati. Gl'intervenuti erano seicentonovanta, distribuiti in varie sale. Animazione grandissima, scelta orchestra. La illuminazione della gran sala era di un effetto sorprendente. Fece un brindisi S. E. il signor Bavier, in tedesco, spesso interrotto da applausi, e conchiuse in italiano, propinando all'Italia ed alla Germania ed al nuovo vincolo che le unisce. Parlò poscia il direttore della Ferrovia del Gottardo, e disse poche parole, applauditissime, il generale Roederer, Ministro di Germania a Berna. Il Ministro Baccarini fece uno splendido discorso. Ricordò i precedenti del traforo. Evocò la memoria di coloro che cooperarono alla riuscita della splendida idea. Riconosce il merito degli italiani e lo afferma, perchè il sapere non ha patria, o avendone, la sua patria è il mondo. Salutò il glorioso popolo elvetico, augurando prosperità alla Società del Gottardo. Parlarono in seguito l'onorevole Tecchio ed altri.

Dopo il banchetto ebbe luogo l'illuminazione del lago, che riuscì splendidissima. I fuochi artificiali producevano un effetto magnifico nelle acque. I battelli e le barche erano illuminati alla veneziana. I principali alberghi e le case erano pure illuminati.

Domattina gli invitati partono per Milano.

Cairo, 22. — Oggi o domani i due consoli inglese e francese comunicheranno al kedivè le loro istruzioni identiche.

Corrono voci diverse circa l'accoglienza che sarà fatta alle condizioni anglo-francesi. Dicesi che il kedivè ed i ministri si sieno accordati di sottoporle alla Sublime Porta.

Londra, 22. — *Camera dei comuni*. — Dilke dichiara che gli è impossibile fare nuove comunicazioni alla Camera relativamente all'Egitto, ma che egli continua ad avere l'opinione favorevole ed a nutrire la ferma speranza espresse nelle sue recenti dichiarazioni.

Londra, 22. — I giornali annunziano che non il sultano, ma Said pascià, domandò agli ambasciatori d'Inghilterra e di Francia il richiamo delle squadre, poichè l'ordine è ristabilito in Egitto. Gli ambasciatori comunicarono questa domanda ai loro governi e attendono una risposta.

Cairo, 22. — Arabi pascià visitò il console di Francia per parlare ufficialmente delle condizioni che verranno poste dall'Inghilterra e dalla Francia all'Egitto.

Pietroburgo, 22. — Corre voce che l'incoronazione dello czar sia definitivamente aggiornata al 1883, in seguito alla notizia di nuovi complotti giunta da diverse capitali straniere.

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 20 aprile 1882.

Il signor dottore Paolo Cazzaniga presenta, per l'inserzione nei rendiconti, una Nota dal titolo: *Sopra una formola di Cauchy per lo sviluppo di funzioni in prodotti infiniti*. L'autore si è proposto di giungere per la via di Cauchy alla espressione di una funzione in forma di prodotto, della quale siano dati i posti di zero, e di infinito con gli ordini rispettivi, non che lo sviluppo in serie in un punto particolare.

Il s. c. Gabba prof. Luigi legge sull'argomento: *Se i cimiteri possano esercitare una influenza dannosa alla pubblica salute*. Gli effetti nocivi che si attribuiscono ai cimiteri, sono l'inquinazione dell'aria, l'inquinazione del terreno e l'inquinazione delle acque. Furono esaminati i singoli fatti che si adducono come argomento in prova dell'azione dannosa esercitata dai cimiteri. Questo esame, congiunto a quello dei risultati delle esperienze eseguito in proposito, conduce alla conclusione che non esistono seri motivi di timori dei cimiteri, sia sotto il riguardo della quantità, che sotto quello della qualità dei prodotti provenienti dalla decomposizione cadaverica, ove la inumazione sia eseguita con tutte le cautele atte a trarre profitto del grande potere assorbente e depurante del terreno sulle materie organiche in putrefazione. I fatti che si citano di inquinazione cagionata dai cimiteri hanno un carattere così eccezionale che non si prestano ad una conclusione generale: e si deve anche notare che molte volte si sono posti a carico dei cimiteri inconvenienti che avevano tutt'altra origine. È lecito dunque asserire che i cimiteri non sono un fomite di inquinazione così efficace come si pretende da taluni.

Dopo una breve discussione suscitata da questa lettura tra il m. e. Cantoni prof. Giovanni, il s. c. Zucchi dottor Carlo e l'autore, il m. e. Biffi dott. Serafino, in continuazione del suo lavoro trattato nella precedente adunanza, studia *la Società dei protettori dei carcerati in Milano, e la Malastalla durante il Governo degli Sforza*. Descrive come sorse quella Società, quale era il suo còmpito, chi furono i benemeriti cittadini che la iniziarono, accenna le contrarietà che minacciarono di abbatterla quasi nel suo principio, superate le quali, essa prese un regolare decorso. L'autore riferisce i vari provvedimenti emanati dai duchi per la Malastalla, e le facoltà da loro concesse ai protettori perchè potessero compiere meglio la loro opera benefica. Venendo a dire dei lasciti elargiti alla Malastalla dalla carità del principe e dei cittadini, segnala quelli destinati a liberare dal carcere i detenuti miserabili che non ne potevano uscire, perchè inetti a pagare qualche loro piccolo debito.

L'autore chiude la presente lettura accennando la lunga controversia sorta a proposito di un'elargizione di pane, vino e vivande che il Convento della Colombetta doveva fare ogni domenica alla Malastalla, controversia definita amichevolmente dai protettori nel 1488.

In seguito l'Istituto si raccoglie in seduta privata per la trattazione degli affari di ordine interno, e fra gli altri per la nomina di un membro effettivo della Classe di scienze matematiche e naturali; dallo scrutinio dei voti risultò eletto il s. c. professore Camillo Golgi.

Il Segretario: B. Biondelli.

NOTIZIE DIVERSE

Beneficenza. — La *Nazione* del 23 annunzia che la marchesa Caterina Ridolfi, testè defunta in Firenze, per testamento elargiva lire 2000 pei poveri della cura di Sant'Ambrogio, lire 2000 alla pia Confraternita della Misericordia, e lire 2000 agli Asili infantili.

— Leggiamo nel *Corriere della Sera* di Milano del 23 che il signor Edoardo Sonzogno, per onorare la memoria del compianto fratello Alberto, elargì lire 500 alla Società per la cura climatica gratuita.

La stampa periodica in Francia. — Crediamo interessante questa statistica dei giornali francesi che togliamo all'*Annuario della stampa* di Mermet (1882) pubblicatosi in questi giorni.

In provincia si hanno 1929 giornali, di cui 615 repubblicani, 177 legittimisti, 146 orleanisti, 108 religiosi, 100 bonapartisti, 783 diversi.

Non vi sono d'altro canto a Parigi meno di 1343 giornali, di cui 209 di finanza, 88 illustrati, 19 di belle arti, 10 di strade ferrate, 38 d'istruzione e d'educazione, 61 di giurisprudenza, 30 di letteratura, 97 di medicina, 17 d'arte militare, 81 di mode, 53 politici di gran formato, 18 politici di piccolo formato, 64 cattolici, 2 israelitici, 24 protestanti, 41 di scienze, 13 di teatri, 2 di matrimoni.

Il resto applicabile all'Amministrazione, agli annunci, all'aerostatica, ecc., ecc.

La macchina perforatrice Beaumont. — Si è posto termine testè, nelle officine del signor Gouin (alle Batignolles), alla grande macchina perforatrice del colonnello Beaumont, del genio militare inglese, eseguita per conto della Compagnia francese del tunnel sottomarino. Un primo esperimento di questa macchina venne eseguito in presenza del ministro delle finanze, signor Léon Say, e parecchi altri personaggi tecnici di riguardo.

Sono notevolissime le disposizioni speciali della macchina, la sua potenza e solidità. Il procedimento a vuoto riuscì pienamente soddisfacente. La sua installazione venne preparata avanti nei cantieri di Sangatte, al fondo d'un pozzo di ottanta metri di profondità. Si calcola poter ottenere con questa macchina dai 20 ai 25 metri di perforazione ogni ventiquattro ore.

Una caldaia a cento atmosfere. — Secondo quanto scrive *L'organe des Mines*, si starebbe costruendo a St-Chamond una caldaia da poter resistere a una pressione di 100 atmosfere; per conseguenza ogni centimetro quadrato di questa caldaia avrà una resistenza di 133 chilogrammi. La lamiera di questa caldaia ha lo spessore di quattro centimetri. Sarebbe tornato difficile il ribadire una sì forte lamiera, e per superare questa difficoltà si è fatto uso di una saldatura speciale destinata a unire i diversi pezzi. L'impiego di questa caldaia può avere una importanza considerevole, perchè con tale pressione converrà diminuire la capacità dei generatori, e per conseguenza il peso della macchina.

TEATRI E CONCERTI. — Domani, mercoledì, al teatro **Costanzi** serata di gala, offerta dal Municipio di Roma ai membri del V Congresso letterario internazionale; si darà il *Barbiere di Siviglia*, in cui nelle scorse sere la signora Trisolini-Repetto, il tenore Stagno ed il basso Cherubini, hanno avuto tanto successo.

All'**Alhambra**, dopo quattro rappresentazioni del *Babbeo e l'intrigante*, di Sarria, si annuncia l'andata in scena della *Campana dell'Eremitaggio* dell'istesso maestro.

Sono pure già principiate le prove al piano della nuova opera del maestro Pascucci.

Ai primi di giugno si aprirà il **Politeama** con spettacolo d'opera, si darà per prima il *Don Sebastiano*, di Donizetti, che avrà, per principali interpreti, la signora Parsi ed il tenore Caldani-Kuon.

Al teatro **Valle** continua il successo della Compagnia milanese; tutte le sere il pubblico accorre numeroso; Ferravilla, Sbodio, Giraud e le signore Giovanelli ed Ivon sono sempre molto applauditi.

Giovedì serata a beneficio dell'attore Giraud.

A Forlì in questo momento vi è uno spettacolo eccezionale: si danno *Gli Ugonotti* con le signore Turolla e Toresella, il tenore Masini, il baritono Vaselli e il basso Maini; pochi teatri anche delle grandi capitali, possono riunire una Compagnia come questa; l'orchestra eccellente è diretta dal valente maestro Drigo. Il successo non potrebbe essere più splendido.

Avviso

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 maggio 1882, e che intendono di rinnovare la loro associazione alla GAZZETTA UFFICIALE coi **Rendiconti** *ufficiali del Senato e della Camera*, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale e degli Atti parlamentari.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 22 maggio.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	21,5	7,7
Domodossola	sereno	—	22,6	10,0
Milano	sereno	—	23,3	12,4
Verona	sereno	—	23,3	13,3
Venezia	sereno	calmo	20,0	12,4
Torino	sereno	—	22,2	12,4
Parma	sereno	—	22,3	12,0
Modena	sereno	—	22,3	9,0
Genova	coperto	calmo	20,1	14,0
Pesaro	—	—	—	—
P. Maurizio	coperto	legg. mosso	18,4	13,9
Firenze	sereno	—	23,5	9,4
Urbino	sereno	—	15,8	10,0
Ancona	sereno	calmo	18,2	13,0
Livorno	1[2 coperto	calmo	19,6	14,5
Perugia	sereno	—	19,7	9,7
Camerino	sereno	—	17,1	8,3
Portoferraio	sereno	calmo	—	—
Aquila	sereno	—	17,5	6,8
Roma	sereno	—	21,3	11,5
Foggia	1[4 coperto	—	18,4	8,5
Napoli	sereno	calmo	19,4	13,0
Portotorres	coperto	calmo	—	—
Potenza	1[2 coperto	—	12,8	6,2
Lecce	1[2 coperto	—	17,7	10,2
Cosenza	sereno	—	18,2	9,2
Cagliari	1[4 coperto	calmo	25,0	14,0
Catanzaro	1[4 coperto	—	18,2	11,8
Reggio Cal.	coperto	agitato	19,1	15,9
Palermo	sereno	calmo	22,5	14,5
Caltanissetta	sereno	—	19,4	11,0
P. Empedocle	sereno	calmo	25,2	13,3
Siracusa	1[4 coperto	legg. mosso	22,8	14,5

TELEGRAMMA METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 22 maggio 1882.

Pressione sempre bassa all'W ed al SE d'Europa, alta al NW; minima (753) a Costantinopoli, massima (765) a Pietroburgo.

Stamane in Italia barometro variabile da 763 a 759 mm. dall'W all'E.

Cielo coperto in Liguria; nuvoloso nella bassa Italia, sereno altrove. Maestro forte in Terra d'Otranto, fresco qua e là in Sicilia; venti debolissimi altrove.

Temperatura aumentata al N e centro.

Mare agitato lungo la costa del basso Adriatico.

Probabilità: venti del 4° quadrante freschi a forti nel Tirreno, Italia meridionale e Sicilia.

Osservatorio del Collegio Romano — 22 maggio 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,9	761,0	759,7	760,7
Termomet. esterno (centigrado)	15,4	23,1	24,2	18,6
Umidità relativa....	61	40	41	65
Umidità assoluta...	7,88	8,34	9,13	10,29
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	NW. 0	N. 13	WSW. 15	WSW. 7
Stato del cielo.......	0. sereno	1. veli al sud	2. veli cumuli	8. annebb.

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 24,4 C. = 19,5 R. | Minimo = 11,5 C. = 9,2 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 23 maggio 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° luglio 1882	—	—	90 45	90 40	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64 .	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 15
Prestito Romano, Blount	»	—	—	—	—	—	—	—	—	91 25
Detto Rothschild	1° dicembre 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	94 80
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 ..	1° ottobre 1881	—	—	94 »	93 50	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	»	500 »	350 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana.	1° luglio 1881	1000 »	750 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° gennaio 1882	1000 »	1000 »	—	—	—	—	—	—	1116 »
Banca Generale...............	»	500 »	250 »	—	—	605 »	604 50	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 »	700 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	1° gennaio 1882	500 »	400 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° ottobre 1881	500 »	500 »	490 »	488 »	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1882	500 »	250 »	—	—	630 »	629 »	—	—	—
Banca Tiberina	»	250 »	125 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	15 marzo 1881	500 »	250 »	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito .	1° aprile 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	450 50
Fondiaria (Incendi)	1° gennaio 1882	500 »	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	»	250 »	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	»	500 »	500 »	—	—	918 »	917 »	—	—	—
Obbligazioni detta	»	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua .	»	500 oro	200 oro	—	—	—	—	—	—	539 »
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas . .	»	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	900 »
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 »	150 »	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane..........	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche ...	1° dicembre 1881	100 »	100 »	—	—	—	—	—	—	104 »
Strade Ferrate Meridionali.........	1° gennaio 1881	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	470 »
Obbligazioni dette	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro) ...	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 »	250 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	271 »
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro. .	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia.	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi..................	90	101 62 1/2	101 37 1/2	—
Marsiglia................	90			
Lione	90			
Londra	90	25 68	25 63	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire........	—	20 59	20 57	—
Sconto di Banca 5 0/0.......	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 (1° sem. 1882) 92 60 cont. - 92 60, 57 1/2 fine.

Parigi *chèques* 102 55.

Obbl. Beni Eccl. 5 0/0 93 50 cont.

Il Sindaco: A. PIERI.

Il Deputato di Borsa: GALLETTI.

Citazione per pubblici proclami.

L'anno milleottocentottantadue, il giorno 22 maggio, in Bari, Altamura e Gravina,

Sulla istanza dei coniugi Vincenza Basurto fu Francescopaolo e Pietro Vitale, e della baronessa Agata Basurto d'Elia, tanto in nome proprio che quale amministratrice de' beni dei suoi figli minori Francesco, Concetta, Marianna e Giovanni, procreati col defunto marito barone Felice Basurto fu Francesco Paolo, e degli altri suoi figli maggiori Nicola e Domenico Basurto, nonchè dei coniugi Candida Basurto fu Francescopaolo e Domenico Brigante, dei coniugi Filomena Basurto fu Felice e Vincenzo Rizzelli; del signor Claudio Basurto fu Francescopaolo, ed infine del signor duca Francesco Basurto fu Ferdinando, e signora Francesca Basurto-Scarciglia, tanto nel nome proprio che quale amministratrice dei beni dei suoi figli minori Antonietta, Domenico, Alfonso e Giuseppe, procreati col defunto duca Ferdinando Basurto fu Francescopaolo, proprietari, domiciliati e residenti in Racale (provincia di Terra d'Otranto), meno i coniugi Candida Basurto e Domenico Briganti e Claudio Basurto, che domiciliano in Lecce, i coniugi Filomena Basurto e Vincenzo Rizzelli in Spongano, e il duca Francesco Basurto con sua madre Francesca Basurto-Scarciglia, che risiedono in Sanarica, i mariti per la semplice autorizzazione alle rispettive mogli, e gli ultimi quali eredi non solo del padre e marito, ma di Domenico, Raffaele e Marianna Basurto, già trapassati, tutti poi quali eredi della signora Mariantonia Martini duchessa di Sanarica, per l'intermedia persona dei loro genitori,

Ed in esecuzione e per virtù della deliberazione emessa dal Tribunale civile e correzionale di Bari, in data del 19 corrente mese di maggio, scritta su carta col bollo speciale di lire 2 40, che permette la presente citazione per pubblici proclami in parte, e per taluni altri da intimarsi nel loro domicilio reale,

Io Francesco Mussi, usciere presso il Tribunale civile e correzionale di Bari, ove domicilio,

Ho dichiarato quanto appresso:

1. Al signor cav. Lazzaro Sechi, intendente delle Finanze in Bari, per ragione dell'ufficio e nella qualità di rappresentante l'Amministrazione del Demanio e Tasse dello Stato;

2. Con citazione nel loro domicilio reale, giusta il disposto della predetta deliberazione, dei signori Tommaso, senatore del Regno, ed Andrea Melodia; al signor Nicola Melodia, deputato al Parlamento nazionale, pei suoi figli minori, quali eredi di Antonio Melodia postumo fu Antonio per l'intermedie successioni di loro sorella uterina Clarice Melodia di esso Antonio postumo e della defunta Antonia Melodia di Claudio, ed il signor Antonio Castelli fu Vincenzo, domiciliati e residenti tutti in Altamura; nonchè dei signori Francesco Antonio Calderoni fu Michelangelo, ed ai coniugi Carolina Calderoni e Luca Promarici-Santomaso, domiciliati e residenti in Gravina.

Ed infine ho dichiarato, citandoli per pubblici proclami, ai signori Claudio e Carlo Melodia fu Vincenzo, domiciliati in Altamura – Al signor Domenico Martucci dei baroni di Vallenzano, figlio del fu Giuseppe e Geronima Melodia fu Vincenzo, domiciliato in Napoli – Alla signora Maria De Laurentiis fu Luigi, vedova di Michele Melodia, quale amministratrice dei beni del suo figlio minore Vincenzo, domiciliata in Altamura – Ai signori Angelo, Giovan Battista, Pietro, Giuseppe, Michele, Mariantonia vedova De Laurenziis, Francesca vedova Tafuri, e Maddalena fratelli e sorelle Castelli, procreati in costanza di legittimo matrimonio tra la signora Maria Melodia fu Vincenzo e Vincenzo Castelli, e la Maddalena moglie del barone signor Giovan Battista Amalii, il quale è citato tanto per autorizzare sua moglie, che in nome proprio, quale erede testamentario della defunta sua zia baronessa Maddalena Melodia fu Vincenzo, domiciliati tutti in Altamura, meno il signor Michele Castelli che domicilia in Napoli, la vedova Tafuri in Terlizzi, ed i convenuti barone D'Amelii e Castelli in Binetto – Alla signora Antonietta Melodia fu Antonio, *seniore*, autorizzata da suo marito il principe di Moliterno commendatore Giuseppe Gallone, domiciliato in Napoli – Al signor avv. Michele de Parras y Leon, coniuge superstite in seconde nozze della defunta Lucrezia Melodia fu Vincenzo – Al signor Nicola Gattola della fu Lucrezia Melodia, procreato in primi voti, ed ai convenuti Vincenza Gattola e pretore Domenico De Marinis, Mariantonia Gattola vedova Casavoli, Giovannina Gattola vedova Caporale, e Maddalena Gattola vedova dell'avvocato Gigante, nonchè dei coniugi Rosina Gattola ed il pretore Cataldo Loiodice, domiciliati tutti in Terani, meno i convenuti Gattola e De Marinis che domiciliano in Mola di Bari, i convenuti Rosina Gattola e Cataldo Loiodice in Gioia del Colle, la vedova Casavoli in Barletta, e la vedova Caporale in Canosa – Ed in fine dei germani Giuseppe e Michele Calderoni fu Michelangelo, proprietari, domiciliati in Gravina. Tutti poi essi intimati nella qualità di eredi delle signore Mariantonia e Maria Giovanna Martini per la intermedia persona dei loro padri ed avi rispettivi.

Che la defunta Mariantonia Martini, moglie del fu Francesco Paolo Basurto, duchessa di Sanarica, in provincia di Lecce, possedeva in Altamura, Gravina e Spinazzola, beni rustici ed urbani, divisi ed indivisi con le autrici dei convenuti.

Con istrumento del 23 maggio 1852, per notar Raffaele Migliettà, di Monteroni, registrato in detto comune addì 25 dello stesso mese ed anno, lib. 27, fol. 92, n. 1, cas. 3ª.

Gl'istanti venderono e cederono in paga alcuni dei loro fondi specialmente designati alla signora Maria Giovanna Martini madre dei citati Calderoni.

Intanto sul catasto di Altamura trovasi ancora intesto alla proprietaria originaria, cioè alla duchessa di Sanarica, il fondo denominato Beneficio, notato in catasto all'articolo 2218, sezione *E*, n. 68, della estensione di tomoli 22 e 4 stoppelli e coll'imponibile di ducati 38 25, il quale, sebbene non fu compreso nella vendita nè s'intese di vendere, tuttavia sin da quel tempo fu ritenuto e seguitato a possedere illegittimamente da essi intimati, nè bastò perchè gl'istanti, quali eredi dell'intestataria, furono sin dal 1873 dall'esattore fondiaria di Altamura obbligati a pagare il tributo annuale, il che fu eseguito.

Nel 1874 fu avanzato reclamo in linea amministrativa all'Intendenza di Bari, la quale, dopo lunga ed annosa pratica, opinò che il fondo Beneficio era confuso tra i fondi venduti nel 1852 ai signori Calderoni e tra i limitrofi posseduti dai signori Melodia, e però rinviò le parti al potere giudiziario per provvedersi come di ragione.

Ora gli attori non potendo nè volendo ulteriormente soddisfare il tributo erariale, provinciale e comunale, per un fondo che da essi non è stato posseduto nè si possiede, sebbene intestato sul catasto alla loro autrice, e facendo salvo del resto ogni diritto di proprietà che potesse loro competere sul medesimo, io suddetto usciere, proseguendo la istanza, ho citato essi intimati a comparire dinanzi il Tribunale civile e correzionale di Bari, 1ª sezione, e nell'ordinario locale di sue udienze, sito alla via Banco, palazzo di Giustizia, nel mattino di venerdì giorno 30 dello entrante mese di giugno, alle ore 10 ant., colla continuazione, per sentire:

1. Dichiarare intestata ai convenuti, od a chi di essi lo possiede, il fondo Beneficio sopra descritto, ora riportato in catasto sotto il nome della defunta duchessa di Sanarica, o cancellato dal catasto, ove inesistente;

2. Ordinare la restituzione del tributo fondiario dal 1873 sin oggi nella somma di lire 495 24, indebitamente pagata, oltre i successivi, e salvo miglior calcolo, sia dall'effettivo detentore o dal Demanio dello Stato in caso di inesistenza;

3. Condannare inoltre i convenuti agl'interessi legali sulla detta somma, o quella che risulterà da miglior calcolo, a cominciare dal giorno dell'indebito pagamento sino all'effettiva ed integrale soddisfazione;

4. Munire la sentenza di clausola provvisionale, non ostante appello e senza cauzione;

5. Il tutto col ristoro delle spese, competenze di procuratore e compenso d'avvocato;

6. Gli istanti infine fanno espressa riserva di rivendicare il suddetto fondo, ove si scoprisse che tutti o qualcuno di essi intimati lo possedesse o avesse posseduto a nessun titolo; ed all'uopo la presente citazione varrà come atto interruttivo di qualsiasi prescrizione, che nel frattempo potesse verificarsi.

I documenti ed atti della lite saranno esibiti con offerta di comunicazione nei modi e termini di legge.

Si dichiara infine che per gli istanti procederà il sig. Nicola Mongiò dei Gigli, nella qualità di procuratore, del signor Giovanni Colucci, nella qualità di avvocato.

Con espressa salvezza di ogni altro dritto, ragione ed azione, e di meglio spiegare, modificare, aggiungere ed ampliare la presente domanda.

Nove copie del presente atto da me sottoscritte ho lasciate nel domicilio rispettivo di essi intimati sette, e due altre, e la presente l'ho data al procuratore degli istanti per inserirsi nel Bollettino ossia nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*; oltre quella da inserirsi nel Bollettino della Prefettura di Bari, per effetto della disposta citazione per pubblici proclami, ai sensi di legge.

Il costo è di lire 73.

2800 FRANCESCO MUSSI usciere.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Frosinone,

Visto l'articolo 21 del Regio decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), che approva il testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato;

Visto l'art. 33 del relativo regolamento 23 novembre 1879, numero 5170 (Serie 2ª);

Ritenuto che il signor Pietro Felice Cerica del fu Saverio, nato in Alatri, ha soddisfatto a tutte le formalità stabilite dall'art. 15 del Regio decreto precitato,

Rende noto

avere ordinata la iscrizione del predetto signor Cerica Pietro Felice nel ruolo dei notari del Collegio di questo distretto, con residenza in Trevi nel Lazio, la quale iscrizione ebbe luogo il dì 16 maggio 1882, sotto il n. 41 del ruolo dei notari esercenti.

Ordina

che il presente avviso sia inserito nel Giornale per gli annunzi giudiziari e nei capoluoghi dei comuni di questo distretto.

Dalla sede del Consiglio, il dì 21 maggio 1882.

2773 Il presid. ff. IGNAZIO SISTI.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

A norma dell'art. 38 della legge sul Notariato, Giulio, Vincenzo, Domenico, Arcangelo, Pasquale, Mariarosa ed Angela Saraceni fu Giovambattista, eredi di Domenico Saraceni, notaro, residente in Lassano (provincia di Salerno), morto nel dì 10 maggio 1876, hanno inoltrato domanda per lo svincolamento della cauzione notarile, che costui teneva vincolata sulla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Sala Consilina, 18 maggio 1882.

2776 NICOLA NICODEMO proc.

REGIO TRIBUNALE CIVILE
DI VELLETRI.

Avviso o bando di vendita.

(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto che non essendosi all'udienza del 20 aprile 1882 potuto effettuare l'incanto per mancanza di oblatori del 1º lotto del fondo rimasto indiviso, di proprietà di Luigi Francesco Argenti e dei di lui figli minori Giovanni e Vincenzo Argenti, rappresentati questi ultimi dal loro curatore speciale signor avvocato Augusto Caroselli, già designato nel bando del giorno 6 marzo 1882, e che si espropriava ad istanza dei signori Clementina Sindaci e Rocco Benedetti, coniugi, per prelevarsi sul prezzo di detto lotto le spese occorse per la divisione giudiziaria del patrimonio tra padre e figli Argenti, antistate dalle parti procedenti, come alla sentenza proferita dal sullodato Tribunale li 21 aprile 1881, registrata li 23 detto, al reg. 3, n. 519, foglio 85, vol. 15,

Il prelodato Tribunale ha rinviato l'incanto in parola all'udienza del 30 giugno 1882, alle ore 10 antimeridiane, col primo ribasso di due decimi, cosicchè il detto primo lotto, consistente nel

Terreno di assoluto dominio, di qualità seminativo, situato nel territorio di Velletri, in contrada Colle dell'Ospedale, distinto in mappa alla sezione 7ª coi numeri 14, 37, 33, della superficie di tavole censuarie 102 10, pari ad ettari 10, are 21, e dell'estimo di scudi 350 e baj. 14, pari a lire 1898 12, confinante colla stradella detta di Prato Lungo, e Fosso delle Cese, Massa di San Salvatore, Beneficio della Concezione e Massa di Santa Maria del Trivio, per il quale si corrisponde il tributo diretto verso lo Stato di lire 28 08.

L'incanto sarà aperto sul prezzo ribassato di lire 4499.

Velletri, 8 maggio 1882.

Per estratto conforme,

2762 CELIO CAVICCHIA proc.

AVVISO DI VENDITA.

(2ª *pubblicazione*)

Nel giorno 26 giugno prossimo venturo, innanzi alla seconda sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita all'incanto del seguente fondo, espropriato ad istanza dell'Amministrazione del Demanio dello Stato (Intendenza di finanza di Roma), rappresentata dalla R. Avvocatura generale erariale, nel cui ufficio in Roma, via del Sudario, n. 13, ha eletto domicilio, in danno della signora Candida Piacentini vedova Di Carlo, nonchè dei minorenni suoi figli Benedetto, Francesco e Maria Di Carlo, dalla medesima rappresentati, tutti quali eredi del fu Filippo Di Carlo rispettivo marito e padre, domiciliati e residenti in Subiaco, contumaci:

Fabbricato ad uso di bottega, fornace e granaro, composto di sei vani, posto in Subiaco, in via dei Piattari, confinante colla via suddetta, i beni di Tommaso Cittadini e di Giuseppe Projetti, segnato in mappa coi numeri 991, 992|1, 993 e 1629|2.

L'asta sarà aperta sul prezzo di lire 1087 05, alle condizioni enunciate nel bando pubblicato e depositato nei modi di legge.

Coloro che vorranno concorrere all'acquisto dovranno depositare prima dell'udienza nelle mani del cancelliere del Tribunale, in denaro o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato, il decimo del prezzo sul quale si apre l'incanto in lire 108 70; ed unicamente in denaro le spese approssimative della sentenza di vendita, delibera, registro e trascrizione in altre lire 200.

Si avvertono i creditori iscritti di depositare nella cancelleria, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del bando, le loro domande di collocazione coi documenti.

Roma, 19 maggio 1882.

AVV. ALFONSO TAMBRONI
2733 sostituto procuratore erariale.

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

COMUNE DI LATERA

AVVISO D'ASTA per appalto della costruzione del cimitero.

Alle ore 3 pomeridiane del giorno 31 corrente, nella sala municipale di Latera, avanti al sottoscritto sindaco, o chi per esso, avrà luogo, ad estinzione di candela, l'asta pubblica per la costruzione del cimitero, in conformità del relativo progetto e deliberazione consigliare 4 febbraio 1882, n. 7.

L'asta verrà aperta sulla somma complessiva di lire 10,553 41, e le opere saranno aggiudicate a favore di colui che offrirà il maggiore ribasso.

Il deliberatario porrà mano ai lavori tostochè ne avrà avuta la regolare consegna, e dovrà darli ultimati nel termine di mesi sei, da decorrere dalla data del verbale della consegna stessa.

Presso l'ufficio municipale trovasi ostensibile il capitolato d'oneri, sotto la osservanza del quale deve aver luogo il deliberamento, perchè gli aspiranti all'asta possano prendere cognizione delle condizioni d'appalto.

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno presentare un certificato d'idoneità, rilasciato da un ingegnere del Genio civile, in data non anteriore a mesi sei, ed effettuare presso l'ufficio comunale un deposito preventivo di lire 300, come cauzione provvisoria a garanzia dell'asta. Sono escluse dal fare offerte le persone che nella esecuzione di altre imprese siansi rese colpevoli di negligenza o malafede tanto verso le Amministrazioni pubbliche, quanto verso i privati.

Il termine utile per presentare un'offerta di diminuzione del ventesimo del prezzo di aggiudicazione è di giorni venti, i quali andranno a scadere alle ore 3 pomeridiane del giorno 21 giugno futuro.

Le spese d'incanto e degli atti relativi, cioè copie, stampe, registrazione, ecc. sono a totale carico del deliberatario.

Nell'incanto saranno osservate tutte le formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Dalla Residenza municipale, li 6 maggio 1882.

Il Sindaco: A. SBORCHI.

2765 *Il Segretario comunale*: G. MANNI.

PROVINCIA DI ROMA — COMUNE DI ROCCA PRIORA

Avviso di provvisoria aggiudicazione

per l'offerta del ventesimo.

L'appalto dei lavori pubblici di cui trattava l'avviso d'asta del 13 maggio corrente, inserito nel n. 116 della *Gazzetta Ufficiale*, è stato provvisoriamente aggiudicato coi seguenti ribassi:

1° lotto — Riattamento e fognatura delle principali vie del paese, e costruzione di pubbliche latrine, messo all'asta per lire 9050, ridotte col ribasso del 21 0[0 a lire 7149 50.

2° lotto — Costruzione della strada d'accesso al cimitero, messa all'asta per lire 1460, ridotte col ribasso del 17 0[0 a lire 1211 80.

3° lotto — Restauri all'antico castello, messi all'asta per lire 1070, ridotte col ribasso del 30 0[0 a lire 749.

Il termine utile per migliorare, almeno del ventesimo, il prezzo come sopra ridotto, scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 26 del corrente mese di maggio, e gli aspiranti dovranno adempiere tutte le condizioni indicate nel precitato avviso d'asta 13 maggio 1882.

Rocca Priora, li 21 maggio 1882.

2798 *Il Segretario comunale*: M. BATTAGLINI.

COMPAGNIA NAPOLETANA

2774

per illuminare e riscaldare col Gas

Il Consiglio di amministrazione si pregia informare i signori possessori di obbligazioni che il sorteggio delle 76 obbligazioni ammortizzabili nel 1882, e rimborsabili a partire dal 1° luglio prossimo, avrà luogo in seduta pubblica a Parigi, piazza Vendôme, n. 12, alle ore 2 1[2 pom. del giorno 6 giugno 1882.

COMPAGNIE DES MARBRES D'ARNI ET DES USINES DE BELVOYE

Anonyme au capital de 8 millions de francs

Siége social: 37, *Boulevard Haussmann* — PARIS.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le lundi 26 juin 1882, à 10 heures et demie du matin, au siége social, à Paris, 37, boulevard Haussmann.

Aux termes des statuts, l'assemblée se compose de tous les actionnaires propriétaires de vingt actions au moins.

Pour être en droit d'assister à l'assemblée, les propriétaires d'actions au porteur devront en avoir effectué le dépôt 20 jours au moins avant l'époque fixée pour la réunion, soit dans les Caisses de la Compagnie, 37, boulevard Haussmann, soit dans celles de la Société de Dépôts et des Comptes courants, 2, place de l'Opéra.

Les propriétaires d'actions nominatives devront justifier que leurs actions ont été inscrites sous leurs noms vingt jours au moins avant la date de la réunion.

2738 *L'Administrateur délégué*: A. VIOLET.

(2ª *pubblicazione*)

COMMISSIONE LIQUIDATRICE

DELLA SOCIETÀ ANONIMA

DELLE STRADE FERRATE ROMANE

in liquidazione

Convocazione di adunanza generale ordinaria.

Visti gli articoli 6 della convenzione di riscatto del 17 novembre 1873 e 3 del suo atto addizionale del 21 novembre 1877, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249 (Serie 2ª);

Visto l'articolo 8, lettere *a*), *b*), delle norme per effettuare la liquidazione, deliberate dall'assemblea generale della Società nel 27 ottobre 1881;

Visto l'articolo 2 del prefato atto addizionale 21 novembre 1877, per il quale le azioni garantite (già Livornesi) sono diventate debito dello Stato col giorno 1° gennaio 1882, nel quale ebbe effetto la convenzione di riscatto, insieme all'atto addizionale, giusta l'articolo 2 della legge di approvazione, nonchè l'avviso del 28 aprile 1882, pubblicato dalla Regia Direzione Generale del Debito Pubblico, con il quale fu già disposta la effettuazione della conversione delle azioni stesse in rendita consolidata, operata direttamente dal R. Governo; per locchè i portatori delle azioni già Livornesi non formano più parte della Società delle Strade Ferrate Romane in liquidazione,

La Commissione liquidatrice, nella sua seduta del 16 corrente, ha deliberato di convocare i signori azionisti della Società in liquidazione (esclusi come sopra i possessori delle azioni già Livornesi) in *adunanza generale ordinaria* pel giorno 28 (ventotto) giugno p. v., a mezzogiorno, in una sala del palazzo della Regia Direzione Generale delle Ferrovie Romane (gentilmente concessa a tal uopo), in Firenze (Piazza Vecchia di Santa Maria Novella, n. 7), ed ha fissato per la detta adunanza il seguente

Programma.

1. Lettura della relazione dei sindaci per la revisione del bilancio della Società, chiuso al 31 dicembre 1881;
2. Discussione ed approvazione del bilancio medesimo;
3. Nomina di due liquidatori supplenti in surrogazione del signor **Dini** cap.° **Piero**, rinunciatario, e del cav. **Adolfo Brunicardi**, che giusta l'articolo 1 delle norme per la liquidazione fu chiamato ad integrare il Collegio dei liquidatori effettivi stante la rinuncia del commendatore avv. **Niccolò Nobili**.

Con altro avviso sarà portato a conoscenza degli azionisti il regolamento per l'assemblea suddetta.

Firenze, 17 maggio 1882.

Il Presidente della Commissione liquidatrice

2751 E. DEODATI.

Il Presidente della Congregazione di Carità in Alatri

Deduce a pubblica notizia che la vendita del primo lotto, consistente nel terreno con casino di villeggiatura nel territorio di Alatri, di cui all'avviso di asta 26 aprile 1882, è stato questa mattina aggiudicato al signor Carlo Malandrucco fu Pietro per il prezzo di lire 9484 59, e che il termine utile (fatali) per fare su detto prezzo l'aumento del ventesimo, o di altra somma maggiore, è di giorni 15 da oggi, e scade alle ore 12 meridiane del 3 giugno p. v.

L'offerta verrà fatta nella segreteria della Congregazione, e dovrà essere accompagnata dal deposito del decimo del prezzo in garanzia dell'offerta, e di lire 250 per fondo di spese, a forma del capitolato.

Alatri, 19 maggio 1882.

2766 *Il Presidente*: FRANCESCO D.r VOLPARI.

DIREZIONE DEL LOTTO DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 15 giugno 1882 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 315 nel comune di Grazzanise, con l'aggio medio annuale di lire 1233 06.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi agli impiegati in attività di servizio, in disponibilità, ai pensionati dello Stato ed agli impiegati usciti dal servizio con diritto alla indennità stabilita dalla legge, purchè rinunzino al rispettivo assegno, salvo le disposizioni contenute nel Regio decreto 18 novembre 1881, n. 5735, di cui all'articolo 6 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di lire 880, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare di detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del cinque per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 12 maggio 1882.

2794 *Il Direttore*: MARINUZZI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
della Divisione di Milano (3ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 7).

A termine dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto in data 4 settembre 1870, n. 5852,

Si notifica che la provvista del grano nostrale, di cui nell'avviso d'asta in data 9 maggio corrente, n. 6, è stata nell'incanto d'oggi provvisoriamente deliberata come appresso:

Indicazioni dei magazzini pei quali debbono servire le provviste	Indicazione della provvista	Unità di peso	Quantità appaltata	N. dei lotti	Quantità di cadun lotto	Prezzo per quintale a cui venne deliberato provvisoriamente lo appalto
Milano . .	Grano nostrale — Come dal campione A	Quintali	1500	15	100	Lotti 15 a L. 29 47.

Epperciò il pubblico è avvertito che il termine utile (fatali) prestabilito per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, sulla provvista provvisoriamente deliberata, scade alle 2 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno di giovedì 25 corrente mese, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione non inferiore al ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito stabilito, in lire 200 cadaun lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso del 9 corrente mese.

Milano, 20 maggio 1882.

Per detta Direzione di Commissariato Militare
Il Capitano Commissario: ROSSELLI.

2784

MUNICIPIO DI VELLETRI

Notificazione.

In relazione a nota sottoprefettizia, n. 1652, del 1° corrente maggio, e per gli effetti degli articoli 4, 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, si fa noto che presso questa segreteria resteranno depositati per quindici giorni consecutivi, decorrendi dalla data della presente, il progetto e gli atti relativi alla espropriazione richiesta dall'Amministrazione delle ferrovie romane del terreno indicato nel prospetto qui sotto riportato, ed occorrente all'ampliamento della stazione di Ontanese.

Chiunque vi abbia interesse potrà nel suindicato termine prender cognizione degli atti suddetti, e proporre in merito le proprie osservazioni, a termini dell'art. 18 della citata legge.

Velletri, dalla Residenza municipale, questo dì 23 maggio 1882.

Il Sindaco: A. cav. NOVELLI.

Elenco del terreno da occuparsi per la nuova stazione di Ontanese, al chil. 49 *della linea Roma-Ceprano, in prossimità del passaggio a livello della strada provinciale per Valmontone.*

Quattro frazioni di terreno incolto in contrada Lariano, voc. Colle Macchione, distinte in catasto, due alla sezione 1ª del comune di Velletri, col n. 1074[A], le altre due alla sez. 8ª del medesimo comune, coi nn. 624 e 796, della complessiva superficie di tav. 140 04, pari ad ett. 14 e cent. 40, e di estimo scudi 707 21, pari a lire 3801 25, confinano con la ferrovia Roma-Ceprano, la strada provinciale per Valmontone, con quella della Fontana del Vallone, con la proprietà del comune di Velletri, con le vigne di Lariano, e con le rimanenti proprietà dello stesso Romani, salvi ecc., situate nel comune di Velletri, di proprietà di Romani Romolo fu Girolamo, domiciliato in Velletri. Superficie da occuparsi metri quadrati 6410. Indennità totale che si offre lire 769 20.

Osservazioni — La suddetta proprietà risulta in catasto enfiteutica al principe Del Drago col peso della dativa.

2757

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA AUSILIARE
di Strade Ferrate, Tramway e Lavori Pubblici

(2ª *pubblicazione*)

A norma dell'art. 19 dello statuto, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 14 giugno 1882, alle ore 12 meridiane, presso la sede della Società in Milano, via Monte Napoleone, n. 36, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazione del bilancio e rendiconto della gestione;
2. Determinazione del modo d'ammortizzazione del conto spese di primo impianto risultante dal bilancio;
3. Nomina dei revisori per l'esercizio 1882-1883.

Milano, li 17 maggio 1882.

2746 **L'AMMINISTRAZIONE.**

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNE DI VILLAMINOZZO

La Giunta municipale notifica:

Che alle ore dieci antimeridiane del giorno 9 giugno prossimo venturo, in quest'uffizio municipale, e nanti la predetta autorità, avrà luogo, ad estinzione di candela, un primo incanto per l'appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del primo tronco di questa strada obbligatoria Villaminozzo-Gatta, della lunghezza di metri 2979 74, compreso fra le sezioni 1ª e 114ª, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 46,025 91, alle condizioni stabilite in apposito capitolato, ostensibile nelle ore d'ufficio in questa segreteria;

Che il termine prefisso al compimento dei lavori scadrà decorsi due anni dal giorno della consegna, sotto comminatoria di una multa di lire venti per ciascun giorno di ritardo;

Che gli aspiranti all'asta dovranno depositare a chi vi presiede:

a) Certificato di moralità di recente data, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

b) Attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto, di data non anteriore a sei mesi, comprovante la loro idoneità;

c) Deposito di lire mille a garanzia dell'asta.

Non saranno ammessi a concorrere coloro che siansi resi colpevoli di negligenza o di mala fede verso il governo o verso i privati;

Che le offerte in ribasso al prezzo d'asta non dovranno essere inferiori all'uno per cento;

Che il termine utile per presentare un'offerta di ribasso sul prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 10 antimeridiane del giorno 24 giugno suddetto;

Che il deliberatario sarà l'ultimo minore offerente, a carico del quale saranno le spese tutte relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, e quelle per le copie del contratto medesimo e dei documenti di progetto che ne fanno parte integrante.

Dalla Residenza municipale di Villaminozzo, addì 20 maggio 1882.

Il Sindaco: PRATI dottor DANIELE.

2790 *Il Segretario*: CORIANI.

SOCIETÀ DELLA FERROVIA SICULA-OCCIDENTALE
PALERMO-MARSALA-TRAPANI

(1ª *pubblicazione*)

A norma degli articoli 27 e 28 dello statuto sociale, per deliberazione del Consiglio di amministrazione, l'assemblea generale degli azionisti è convocata in tornata ordinaria pel giorno 23 giugno prossimo, alle ore 10 antimeridiane nella sede della Società in Roma, 49, via dell'Umiltà, all'oggetto di deliberare intorno alle seguenti materie iscritte all'ordine del giorno:

1. Approvazione dei conti e del bilancio sociale.
2. Nomina di amministratori in sostituzione di quelli uscenti di carica a norma dell'art. 14 dello statuto, e di un amministratore supplente.
3. Nomina dei revisori dei conti per l'esercizio 1882.
4. Comunicazioni del Consiglio di amministrazione.

Il deposito delle azioni, che, a norma dell'art. 26 dello statuto sociale, deve esser fatto 15 giorni prima dell'adunanza, potrà effettuarsi:

in **Roma**, presso la sede sociale, nel locale suddetto;
in **Palermo**, presso l'Amministrazione centrale, piazza Marina, palazzo Partanna;
in **Milano**, presso A. Villa e C°;
in **Torino**, presso U. Geisser e C.i;
in **Genova**, presso i fratelli Bingen;
in **Parigi**, presso E. Erlanger e C.ie, rue Taitbout;
in **Berlino**, presso C. Scheslinger Trier e C°.

Roma, 21 maggio 1882.

2780

INTENDENZA DI FINANZA IN VICENZA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. III, situata nel comune di Villaga (Toara), assegnata per le leve al magazzino di Lonigo, e del presunto reddito lordo di lire 90.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Vicenza, addì 15 maggio 1882.

2735 *L'Intendente*: PORTA.

(1ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
DI VITERBO.

Bando per vendita giudiziaria.

Nel giudizio di espropriazione forzata promosso dalla Regia Intendenza di finanza di Roma, in persona del ricevitore dell'Asse ecclesiastico di Viterbo signor Luigi Simonetti, domiciliato per elezione nello studio legale del procuratore Giuseppe avv. Contucci, che lo rappresenta qual delegato erariale,

Contro Mangani Cesare qual curatore dell'eredità giacente del fu Stefano Pizzicati, domiciliato in Viterbo, contumace,

Visto l'atto di precetto 7 luglio 1881 del messo comunale Giuseppe Cerboni, facoltizzato per gli atti uscierili del Tribunale di Viterbo, col quale ad istanza della predetta Intendenza di finanza fu ingiunto al signor Mangani Cesare, nella suddetta sua qualifica, di pagare all'istante la somma di lire centonove e centesimi quarantasei, dovuta in forza di procura verbale di aggiudicazione 7 marzo 1874, reso esecutivo dal prefetto della provincia di Roma li 22 marzo 1877, e notificato al Mangani il 16 aprile 1881, sotto comminatoria che in caso contrario si sarebbe proceduto alla forzata espropriazione dell'immobile nel detto atto descritto;

Visto che detto precetto venne nel successivo 25 luglio trascritto in questo ufficio delle ipoteche al vol. 67, n. 980, del registro trascrizioni;

Vista la sentenza di questo Tribunale pronunciata il 4, pubblicata il 6 e registrata l'8 marzo 1882 al vol. 19, n. 479, foglio 13, atti giudiziali, colla tassa a debito di lire 1 20, colla quale venne autorizzata la vendita ai pubblici incanti dello stabile precettato e qui in appresso descritto;

Visto che detta sentenza venne nel 3 aprile corrente notificata al ridetto Mangani, nella qualifica come sopra, per mezzo di questo usciere Giuseppe Paparozzi, e nel 6 aprile successivo annotata in questo ufficio delle ipoteche, in margine alla trascrizione del succitato atto di precetto;

Visto il presidenziale decreto 20 aprile scorso, col quale venne per l'incanto di che trattasi stabilita l'udienza che si terrà da questo Tribunale il 22 giugno prossimo venturo,

Il sottoscritto cancelliere reca a pubblica notizia:

Che alle ore 10 antimeridiane del giorno di giovedì 22 giugno 1882 avrà luogo avanti questo Tribunale la vendita dello stabile sottodescritto, in base alle condizioni in appresso riportate.

Descrizione dello stabile.

Stabile urbano ad uso cantina, posto in Soriano nel Cimino, al vicolo degli Scogli, distinto in catasto in mappa sezione 1ª, numero 2223 subalterno 2, al civico n. 7, del reddito imponibile di lire 3 e centesimi 75, e confina con la strada da due lati, i beni dei fratelli Forlivesi, proveniente dagli Agostiniani della Trinità, in Soriano nel Cimino, gravato del tributo diretto verso lo Stato di lire 0 47.

Condizioni della vendita.

1. La vendita in un sol lotto si farà sul prezzo di lire ventotto e centesimi venti, rappresentante sessanta volte l'imposta governativa diretta.

2. La delibera sarà fatta al migliore offerente.

3. Il fondo sarà venduto con tutti i diritti e le servitù inerenti.

4. Qualunque offerente dovrà avere depositato in danaro nella cancelleria l'importare approssimativo delle spese d'incanto, sentenza di vendita, sua registrazione e trascrizione nell'approssimativa stabilita somma di lire cento.

Dovrà inoltre avere depositato in danaro o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato al portatore, valutata a norma dell'articolo 330 Codice di procedura civile, il decimo del prezzo all'incanto.

5. Non verranno all'incanto ammesse offerte in aumento minori di lire cinque.

6. Per tutto ciò che non è previsto dalle suddette condizioni e non sia in opposizione alle medesime, s'intende che debbono avere effetto le disposizioni del Codice civile sotto il titolo della vendita, e del Codice di procedura civile sotto quello dell'esecuzione immobiliare.

Si avvisano i creditori iscritti, che colla succitata sentenza di autorizzazione alla vendita fu loro ingiunto di depositare in questa cancelleria, entro giorni trenta dalla notifica del presente atto, le loro domande di collocazione motivate ed i documenti giustificativi, agli effetti del successivo giudizio di graduazione, alla cui relativa istruzione veniva delegato il giudice signor avv. Martino.

Manda il presente a stamparsi, pubblicarsi, affiggersi, notificarsi, inserirsi e depositarsi nei modi e termini di legge.

Viterbo, 2 maggio 1882.

Il cancelliere Bollini.

Registrato a Viterbo il 2 maggio 1882, al vol. 19, n. 869, fog. 78 — Atti giudiziali.

A ripetersi lire 2 40 di bollo e lire 1 20 di registro.

Per il ricevitore: Berretta gerente.

Per copia conforme al suo originale, e si rilascia a richiesta del procuratore Contucci,

Viterbo, 5 maggio 1882.

2788 Il vicecanc. ALESSANDRO BALDERI.

ESTRATTO DI BANDO
per vendita giudiziale.
(2ª *pubblicazione*)

Nel giorno 30 giugno 1882, alle ore dieci antimeridiane, nella pubblica udienza del Tribunale civile di Velletri avrà luogo, ad istanza dei signori principi don Gio. Andrea, don Alfonso ed altri Doria Pamphili, domiciliati in Roma, e a danno di Tozi Antonio, di Roccamassima, la vendita giudiziale di una casa posta in Roccamassima, in contrada La Chiesa, confinante con Lucarelli Margherita, Tora Giuseppe, strada, ecc., sul prezzo di lire 517 20, ed alle condizioni descritte nel relativo bando redatto dal cancelliere del Tribunale suddetto in data 16 maggio 1882.

Velletri, li 20 maggio 1882.

2739 Avv. proc. ERNESTO BOFFI.

AVVISO. 2779
(1ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile di Frosinone con decreto 28 aprile 1882, ammessa la qualità di erede unico in Agide Leggeri fu Ambrogio verso la moglie Sibilla Morgia Vittoria fu Camillo, per il testamento olografo depositato nei rogiti Ferrantini notaio, Anagni, 17 novembre 1881, ordinò alla Direzione Generale del Debito Pubblico il trasferimento del certificato n. 50014 ed assegno provvisorio n. 4973, del registro di posizione num. 70778, nominativi Sibilla Morgia a Leggeri Agide, il tramutamento dello stesso certificato in rendita al portatore ed il pagamento dell'assegno provvisorio e delle relative rate scadute.

Anagni, li 18 maggio 1882.

BERNARDINO FERRANTINI notaio.

REGIA PRETURA
del 4° mandamento di Roma.

Il cancelliere sottoscritto, a mente dell'articolo 955 del Codice civile, annunzia che con atto di questa cancelleria del quindici corrente, la signora Annunziata Fabri, vedova dell'avvocato Andrea Capo, di Roma, nel proprio interesse, ed in quello dei suoi figli minori Nazzareno, Remigio e Teresa, avuti in costanza di matrimonio col detto avv. Capo, ha dichiarato di non accettare se non col benefizio dell'inventario l'eredità lasciata dal marito e padre rispettivo, morto qui in Roma, via del Consolato, n. 49, il 26 gennaio del corrente anno 1882, con testamento; inventario compilato dal notaio Luigi dott. Cirillo.

Roma, 4° mand., li 18 maggio 1882.

2716 Il canc. L. TURCI.

(1ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
DI VITERBO.

Bando per vendita giudiziaria.

Nel giudizio di espropriazione forzata promosso dalla Regia Intendenza di finanza di Roma, in persona del ricevitore dell'Asse ecclesiastico di Viterbo, signor Luigi Simonetti, domiciliato elettivamente nello studio legale del signor avvocato Giuseppe Contucci, che lo rappresenta qual delegato erariale,

Contro Mangani Cesare, quale curatore dell'eredità giacente del fu Stefano Pizzicati, domiciliato in Viterbo, contumace,

Visto l'atto di precetto 7 luglio 1881, del messo comunale Giuseppe Cerboni, autorizzato per gli atti uscierili presso questo Tribunale, col quale, ad istanza dell'Intendenza di finanza, fu ingiunto al predetto Mangani Cesare, nella suespressa sua qualifica, di pagare allo istante, nel termine di giorni 30 dalla notifica di tale atto, la somma di lire centonovantuna e centesimi ottantotto, dovuta in forza di processo verbale di vendita 18 marzo 1874, reso esecutivo dal prefetto della provincia di Roma li 22 marzo 1877, registrato a debito in Viterbo il 3 aprile 1881, al n. 674, fogl. 95, vol. 16, atti giudiziali, colla tassa di lire 2 40, e notificata al Mangani il 16 stesso mese da questo usciere Giuseppe Drisaldi;

Visto che detto precetto venne nel 25 luglio 1881 trascritto al locale ufficio delle ipoteche, al vol. 67, n. 982;

Vista la sentenza di questo Tribunale, pronunciata il 4, pubblicata il 6 e registrata l'8 marzo 1882, al vol. 19, n. 480, foglio 13, atti giudiziali, colla tassa a debito di lire 1 20, colla quale venne autorizzata la vendita al pubblico incanto dello stabile precettato e qui sotto descritto;

Visto che detta sentenza venne nel successivo 3 aprile notificata al curatore Mangani dall'usciere addetto a questo Tribunale, Giuseppe Paparozzi, e nel 6 stesso mese annotata al locale ufficio delle ipoteche, in margine alla trascrizione del succitato atto di precetto;

Visto il presidenziale decreto venti aprile ultimo scorso, col quale venne fissata l'udienza di questo Tribunale 22 giugno 1882 per l'incanto dello stabile di che trattasi,

Il sottoscritto cancelliere reca a pubblica notizia che alle ore 10 antimeridiane del giorno di giovedì 22 giugno 1882, avrà luogo avanti questo Tribunale la vendita dello stabile sottodescritto, in base alle condizioni in appresso riportate.

Descrizione dello stabile.

Stalla posta nel comune di Soriano nel Cimino, via Borgo di Sotto, civico numero 11, mappa 231 sub. 4, confinanti i beni di Mori Isidoro, Chiodi Tommaso e Felici Giuseppe, proveniente dalla Mensa vescovile di Civita Castellana, gravata del tributo diretto verso lo Stato di lire 0 66.

Condizioni della vendita.

1. La vendita in un sol lotto si farà sul prezzo di lire trentanove e centesimi sessanta, rappresentante sessanta volte l'imposta governativa diretta.

2. La vendita sarà effettuata al miglior offerente.

3. Il fondo sarà venduto con tutti i diritti e le servitù inerenti.

4. Qualunque offerente dovrà depositare nella cancelleria di questo Tribunale l'importare approssimativo delle spese d'incanto, sentenza di vendita, sua trascrizione e registrazione, nella approssimativa stabilita somma di lire cento.

Dovrà inoltre avere depositato nella cancelleria stessa il decimo del prezzo pel quale s'apre l'incanto.

5. Non verranno all'incanto ammesse offerte in aumento minori di cinque lire.

Per tutto ciò che non è previsto dalle suddette condizioni, e non sia in opposizione alle medesime, s'intende che debbano avere effetto le disposizioni del Codice civile sotto il titolo della vendita, e del Codice di procedura civile sotto quello dell'esecuzione immobiliare.

Si avvisano i creditori iscritti, che colla succitata sentenza di autorizzazione alla vendita fu loro ingiunto di depositare in questa cancelleria, entro giorni trenta dalla notifica del presente bando, le loro domande di collocazione motivate, ed i documenti giustificativi, onde possa aver luogo il successivo giudizio di graduazione, alla cui relativa istruzione venne delegato il giudice sig. cav. Vito-Luigi Agrusti.

Manda il presente stamparsi, pubblicarsi, affiggersi, notificarsi, inserirsi e depositarsi nei modi e termini di legge.

Viterbo, 2 maggio 1882.

Il canc. Bollini.

Registrato a Viterbo il 2 maggio 1882, al vol. 19, n. 870, fol. 78 — Atti giudiziali.

A ripetersi lire 2 40 di bollo e lire 1 20 di registro.

Per il ricevitore: Berretta gerente.

Per copia conforme al suo originale in atti e si rilascia a richiesta del procuratore Contucci.

Viterbo, 5 maggio 1882.

2787 ALESSANDRO BALDERI vicecanc.

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO
per dichiarazione di assenza, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 4 marzo 1880.

Sopra istanza di Cattaneo Domenico, Bianca ed Alessandra, padre e figli, di Calcinate, mandamento di Martinengo, ammessi al gratuito patrocinio con decreto 4 marzo 1880,

Premesso che con decreto 4 maggio 1880, del Regio Tribunale civile e correzionale di Bergamo, era stato nominato un rappresentante a Carlo Cattaneo, figlio di Domenico, assentatosi dal proprio domicilio sino dal 1881, senza lasciare un procuratore;

Premesso che l'assenza era provata dall'atto di notorietà rilasciato dal municipio di Calcinate, in data 21 gennaio 1880, che la condizione dei presunti eredi dell'assente nei nominati Domenico, Bianca ed Alessandro Cattaneo era provata col decreto di aggiudicazione dell'eredità di Calvi Caterina madre dell'assente, e che dal certificato rilasciato dall'ufficio di registro di Romano, in data 26 settembre 1876, era comprovata la comproprietà spettante a Carlo Cattaneo in concorso ai nominati sull'immobile descritto in esso certificato,

Il R. Tribunale civile e correzionale di Bergamo, accertato che dall'epoca sopraindicata Carlo Cattaneo non ebbe più a dare notizia di sè, con decreto 30 maggio 1880 dichiarava fossero assunte informazioni in proposito a mezzo del pretore di Martinengo.

2673 Avv. L. PUSSI.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno 23 giugno 1882, innanzi la seconda sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi in tre distinti lotti, espropriati in danno del signor Sergio Primavera, ad istanza della signora Antonia Ingretolli, moglie di Serafino Capelli.

Fondi posti nel comune di Monte Porzio Catone.

1. Vigna in vocab. lo Valle Formale, distinta in mappa sezione 1ª, n. 495, della superficie di tav. 1 75. Lire 56 75.

2. Vigna in contrada Selciatelle, distinta in mappa sez. 2ª, n. 320-B, della superficie di tav. 1 44. Lire 172 50.

3. Oliveto in vocabolo Castelvecchio, in mappa sez. 1ª, n. 400, di tav. 1 04. Lire 224 50.

Roma, 23 maggio 1882.

2801 Avv. FERDINANDO LENZI.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.